Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Il fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DEL 15 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1967. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 20 maggio 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4912)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 572ª seduta pubblica per venerdì 18 giugno 1976, alle ore 11,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1976, n. 406, concernente « Corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania » (2603).

(7182)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1975, n. **1008**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ivo Vanzi », in Napoli.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ivo Vanzi », in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. **412**.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 772, concernente trasferimento di diciannove posti di assistente ordinario dalla prima alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 772, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976, Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 25, con il quale sono stati trasferiti diciannove posti di assistente ordinario dalla prima alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Visto il terzo comma del dispositivo del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 772, relativo al trasferimento del posto di assistente attribuito con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica unitamente al titolare dott. Bruno Calogero;

Considerato che il suddetto posto venne assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, e non con decreto ministeriale 2 luglio 1949;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 772, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976, Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 25, è rettificato per la sola parte che riguarda l'assegnazione del posto alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, nel senso che detto posto, ricoperto dal dott. Bruno Calogero, deve intendersi assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, e non con decreto ministeriale 2 luglio 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1976, n. **413**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale dei SS. Simone e Giuda, in Brisighella.

N. 413. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Imola 1° settembre 1972, integrato con altro decreto 26 novembre 1974, relativo: *a*) alla soppressione del beneficio parrocchiale « Madonna delle Stuoie », in Lugo (Ravenna); *b*) al trasferimento del beneficio parrocchiale dei SS. Simone e Giuda, in Presiola di Brisighella (Ravenna), nella chiesa Madonna delle Stuoie, in Lugo, con il nuovo titolo di « SS. Simone e Giuda nella chiesa Madonna delle Stuoie »; *c*) all'incorporazione del territorio della parrocchia dei SS. Simone e Giuda nella limitrofa parrocchia di S. Andrea in Sintria, in Casola Valsenio (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1976, n. **414**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria di Nazareth, in S. Giovanni in Marignano.

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rimini 1° ottobre 1968, integrato con due dichiarazioni 10 dicembre 1974 e 30 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia di Maria di Nazareth, in frazione Montalbano del comune di S. Giovanni in Marignano (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1976, n. **415**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna dell'acqua, in Cascina.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pisa 1° agosto 1972, integrato con tre dichiarazioni dell'11 maggio 1973, 1° marzo e 17 settembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna dell'acqua, in Cascina (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1976.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1972, concernente la costituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;
Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del collegio anzidetto per un nuovo quadriennio;
Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;
Viste le designazioni formulate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è ricostituito come segue per la durata di un quadriennio:

Cappuccio dott. Achille, in rappresentanza della Corte dei conti;
Petrelli dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Dalla Nave dott. Amleto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(6873)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1975.

Valori e caratteristiche tecniche di sei francobolli ordinari aventi come soggetti Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Gaspare Spontini, Ferruccio Benvenuto Busoni, Francesco Cilea e Franco Alfano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1973 di alcune serie di francobolli ordinari, tra le quali una dedicata ai « Ritratti di artisti italiani »;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1974, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di altri valori appartenenti alle suddette serie ordinarie, dei quali cinque appartenenti alla serie « Ritratti di artisti italiani » e aventi come soggetto Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Ferruccio Benvenuto Busoni, Francesco Cilea e Franco Alfano;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1975, con il quale è stata altresì autorizzata l'emissione, nel 1975, di un altro francobollo appartenente alla serie suddetta, e avente come soggetto Gaspare Spontini;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1355 del 25 luglio 1975;

Decreta:

Sono emessi sei francobolli della serie ordinaria « Ritratti di artisti italiani », aventi come soggetto Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Gaspare Spontini, Ferruccio Benvenuto Busoni, Francesco Cilea e Franco Alfano, nel valore unico di L. 100.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 26 × 31; formato stampa: mm 22 × 27; dentellatura: 13 ¾ × 13 ½; colori:

per lo Scarlatti - fondo: verde; ritratto: azzurro violaceo; leggende: verde azzurro;
per il Vivaldi - fondo: rosso mattone; ritratto: bruno; leggende: rosso mattone scuro.
per lo Spontini - fondo: giallo limone; ritratto: nero grigio; leggende: giallo ocra;
per il Busoni - fondo: rosa; ritratto: nero-violaceo; leggende: rosa carminio;
per il Cilea - fondo: terra di Siena; ritratto: nero verdastro; leggende: bruno;
per l'Alfano - fondo: grigio-lavagna; ritratto: vinaccia; leggende: azzurro scuro;
foglio: 100 esemplari.

Le vignette sono costituite, secondo uno schema che si ripete per tutti i soggetti, dal ritratto dei singoli artisti in ovale circondato da una fascia bianca, recante in basso il relativo nome e delimitata da fili di cornice, sul fondo colorato.

Nel fondo colorato figurano le seguenti leggende: in alto, sopra l'ovale, a sinistra, « L » e a destra il valore, « 100 »; in basso, sotto l'ovale, la parola « ITALIA ».

Gli artisti raffigurati sono i musicisti:

Alessandro Scarlatti, 1660-1725;
Antonio Vivaldi, 1675-1743;
Gaspare Spontini, 1774-1851;
Ferruccio Benvenuto Busoni, 1866-1924;
Francesco Cilea, 1866-1950;
Franco Alfano, 1876-1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1975

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 256

(6750)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Ampliamento e ristrutturazione del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, ed in particolare l'art. 23, secondo comma;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Considerato che con decreto interministeriale 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 74, foglio n. 182, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento della dotazione organica del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a determinare, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8, l'incremento della dotazione organica del suddetto ruolo per l'anno 1976;

Decreta:

Con effetto 1° gennaio 1976, la consistenza organica del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici è così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766.

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
210	Capo operaio	48	12	60
190 165	1ª categoria operaio specializzato	432	108	540
173 146 129	2ª categoria operai qualificati	480	120	600
153 133 115	3ª categoria operaio comune	480	120	600

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 55

(6921)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Ampliamento e ristrutturazione del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Considerato che con decreto interministeriale 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 366, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento della dotazione organica del ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a determinare, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8, l'incremento della dotazione organica del suddetto ruolo per l'anno 1976;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica del ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici è così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
435 426 387 307 257 218	Conservatore o curatore	91	14	105

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 19

(6922)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Ampliamento e ristrutturazione dei ruoli del personale tecnico degli istituti scientifici universitari, dei ruoli del personale paramedico dei policlinici e cliniche universitarie e dei ruoli del personale tecnico degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto interministeriale 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 377, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento delle dotazioni organiche dei ruoli di carriera direttiva dei tecnici laureati e degli ingegneri degli uffici tecnici; della carriera di concetto dei tecnici coadiutori, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, delle ostetriche e dei tecnici degli uffici tecnici nonchè l'incremento dei ruoli della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere abilitate a funzioni direttive e assistenti sanitarie visitatrici, delle infermiere diplomate, dei tecnici esecutivi, degli infermieri generici e del ruolo della carriera ausiliaria dei portantini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a determinare, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8, l'incremento delle dotazioni organiche dei suddetti ruoli per l'anno 1976;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1976 la consistenza organica del ruolo di carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
435 426 387 307 257 218	Tecnico laureato . . .	1389	213	1602

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
370	Tecnico coadiutore capo .	194	298	224
302 260 227 188 160	Tecnico coadiutore . .	1744		2 012
		1938	298	2236

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici dietisti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
370	Tecnico dietista capo .	6	8	6
302 260 227 188 160	Tecnico dietista . . .	46		54
		52	**8**	**60**

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici ortottici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
370	Tecnico ortottico capo	6		6
302 260 227 188 160	Tecnico ortottico . . .	46	8	54
		52	8	60

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
370	Tecnico terapista capo	6		6
302 260 227 188 160	Tecnico terapista . . .	46	8	54
		52	8	60

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
370	Ostetrica capo . . .	39		45
302 260 227 188 160	Ostetrica	351	60	405
		390	60	450

Art. 7.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
275	Tecnico superiore radiologia medica	47		54
245 203 175 148	Tecnico radiologia medica	416	71	480
		463	71	534

Art. 8.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni direttive e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
275	Infermiera abilitata superiore assistente sanitaria visitatrice superiore	7		8
245 203 175 148	Infermiera abilitata assistente sanitaria visitatrice	58	10	67
		65	10	75

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera esecutiva delle infermiere diplomate delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
275	Infermiere capo sala .	17		20
245 203 175 148	Infermiere diplomato .	151	26	174
		168	26	194

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
245 218 188 168 143 128	Tecnico	7579	1166	8745

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
245 218 188 168 143 128	Infermiere . .	1704	262	1966

Art. 12.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera ausiliaria dei portantini dei policlinici e delle cliniche universitarie, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
165 143 133	Portantino	1742	268	2010

Art. 13.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
435 426 387 307 257 218	Ingegnere . .	52	8	60

Art. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
370	Tecnico capo	24	36	27
302 260 227 188 160	Tecnico	210		243
		234	36	270

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1976
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 215

(6920)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Ampliamento e ristrutturazione dei ruoli del personale di ragioneria e amministrativo delle segreterie universitarie e dei ruoli del personale addetto alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 4 febbraio 1966, n. 32;

Veduta la legge 21 marzo 1967, n. 160;

Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare gli articoli 13, 18, 132 e 147;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare gli articoli 51, 55, 60 e 63;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto interministeriale 10 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 75, foglio n. 316, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento delle dotazioni organiche dei ruoli di carriera direttiva del personale di ragioneria, della carriera di concetto del personale di ragioneria, della carriera di concetto del personale amministrativo, della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie, nonchè l'incremento dei ruoli del personale di carriera direttiva dei bibliotecari e di carriera di concetto degli aiuto bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a determinare, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8, l'incremento delle dotazioni organiche dei suddetti ruoli per l'anno 1976;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva del personale di ragioneria delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
530 487 455 426 387	Direttore di ragioneria aggiunto 1ª classe	62	38	72
307	Direttore di ragioneria 2ª classe	187		215
257 190	Vice direttore di ragioneria	—	—	—
	Totale	249	38	287

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la dotazione organica del ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
370	Ragioniere capo . . .	22	33	25
297 255	Ragioniere principale .	96		111
218 178 160	Ragioniere .	95		110
	Totale . .	213	33	246

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la dotazione organica del ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	Posti aumentati	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione	Posti aumentati
370	Segretario capo . .	71	23	108	81	23
297 255	Segretario principale	316	99		365	97
218 178 160	Segretario	315	—		364	—
	Totale . . .	702	—	108	810	—

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
245 213 183 163 133 120	Coadiutore	3662	563	4225
	Totale . . .	3662	563	4225

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva dei bibliotecari delle biblioteche universitarie, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione
530 487 455 426 387	Bibliotecario aggiunto 1ª classe	27	17	32
307	Bibliotecario 2ª classe .	83		—
257 190	Bibliotecario	—		95
	Totale .	110	17	127

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, la dotazione organica del ruolo della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche universitarie, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

(A) Parametro	(B) Qualifica	(C) Dotazione organica	Posti aumentati	(D) Incremento	(C + D) Nuova dotazione	Posti aumentati
370	Aiuto bibliotecario capo	79	11		91	11
297 255	Aiuto bibliotecario principale	353	48	121	407	46
218 178 160	Aiuto bibliotecario	352	—		407	—
	TOTALE . .	784	—	121	905	—

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1976
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 384

(6923)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Unione cooperativa San Pietro », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 3 marzo 1971 a rogito notar Intersimone di Roma con il quale la cooperativa di consumo « Unione cooperativa San Pietro », con sede in Roma, è stata posta in liquidazione volontaria e ne è stato nominato liquidatore il dott. Alberto Paganelli;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria successivamente effettuata in data 26 ottobre 1975, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « Unione cooperativa San Pietro », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Intersimone di Roma in data 16 novembre 1944, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. proc. Mario Jaconianni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(6770)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Parva Domus Nomentana », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di assemblea straordinaria a rogito notar Fiumara di Roma in data 17 aprile 1969 con il quale la cooperativa « Parva Domus Nomentana », con sede in Roma, è stata posta in liquidazione volontaria e ne è stato nominato liquidatore il dott. Alberto Paganelli;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria successivamente effettuata in data 27 ottobre 1975 dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti.

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Parva Domus Nomentana », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Metello Mancarelli di Roma in data 25 maggio 1919, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Piergiorgio Benigni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(6771)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa olivicultori Piana di S. Eufemia Lamezia C.O.P.S.E.L., Società cooperativa a responsabilità limitata », in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 31 gennaio 1976 con la quale il tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Cooperativa olivicultori Piana di S. Eufemia Lamezia C.O.P.S.E.L., Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Lamezia Terme (Catanzaro);

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Cooperativa olivicultori Piana di S. Eufemia Lamezia C.O.P.S.E.L., Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito notaio Galati Fortunato di Lamezia Terme in data 28 gennaio 1960, rep. n. 21567, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Salvatore Muleo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(6772)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ischirogeno con stricnina » e delle relative categorie « Ischirogeno senza stricnina », « Ischirogeno con formiati e sodio », « Ischirogeno vitaminico senza stricnina » e « Ischirogeno vitaminico con stricnina », della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4785/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 marzo 1946, 5 febbraio 1960, 19 gennaio 1961, 27 febbraio 1961 e 26 novembre 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 404, 404/*A*, 404/*B*, 404/*C* e 404/*D*, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Ischirogeno con stricnina » sciroppo, nonchè le relative categorie « Ischirogeno senza stricnina » sciroppo, « Ischirogeno con formiati e sodio » sciroppo, « Ischirogeno vitaminico senza stricnina » sciroppo, « Ischirogeno vitaminico con stricnina » sciroppo, a nome della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena, angolo via Volta n. 1, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Ischirogeno con stricnina » sciroppo, nonchè delle relative categorie « Ischirogeno senza stricnina » sciroppo, « Ischirogeno con formiati e sodio » sciroppo, « Ischirogeno vitaminico senza stricnina » sciroppo e « Ischirogeno vitaminico con stricnina » sciroppo, registrate rispettivamente ai numeri 404, 404/*A*, 404/*B*, 404/*C* e 404/*D*, in data 21 marzo 1946, 5 febbraio 1960, 19 gennaio 1961, 27 febbraio 1961 e 26 novembre 1968, a nome della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6727)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Euganal Zef » della ditta Zambon e C., in Bresso. (Decreto di revoca numero 4713/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 maggio 1950, con il quale venne registrata al n. 3295 la specialità medicinale denominata «Euganal Zef» (fiale 6 × 5 cc + fiale 6 × 3 cc) a nome della ditta Zambon e C., con sede in Vicenza, piazzale Giusti, 12/14, ora in Bresso (Milano), via Lillo del Duca, 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 10 luglio 1959, registrata a Roma l'11 luglio 1959 al n. 02372, vol. 829, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Società italiana ritrovati terapeutici S.I.R.T., con sede in Pontedera (Pisa), che però non ne ha mai richiesto la registrazione a proprio nome;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972 nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973 concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, nè ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Euganal Zef » (fiale 6 × 5 cc + fiale 6 × 3 cc) registrata al n. 3295, in data 12 maggio 1950, a nome della ditta Zambon e C., con sede in Vicenza, piazzale Giusti, 12/14 (ora in Bresso (Milano), via Lillo del Duca, 10), ceduta con atto privato in data 10 luglio 1959 alla ditta Società italiana ritrovati terapeutici S.I.R.T., con sede in Pontedera (Pisa).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle Regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6743)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fibrogenina » della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4794/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 gennaio 1957 con il quale furono registrate, ai numeri 11886 e 11886/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Fibrogenina » (gocce) e la relativa categoria « Fibrogenina » (fiale) a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparate nell'officina della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni numeri 11886 e 11886/*A* rispettivamente della specialità medicinale « Fibrogenina » (gocce) e della relativa categoria « Fibrogenina » (fiale) concesse, con provvedimento in data 8 gennaio 1957, a nome della ditta Laboratorio Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia).

I prodotti dei quali sono revocati le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6726)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Scabb » della ditta S.A.R.C.A. farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4778/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 maggio 1947 con il quale venne registrata al n. 736 la specialità medicinale denominata « Scabb » nella confezione flacone gr 100 soluzione, a nome della ditta S.A.R.C.A. farmaceutici, con sede in Milano, via Andegari, 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Scabb » soluzione, nella confezione flacone gr 100, registrata al n. 736 in data 27 maggio 1947, a nome della ditta S.A.R.C.A., con sede in Milano, via Andegari, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6729)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto dell'Ente produttori selvaggina, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1976, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 117, sono state approvate le modificazioni allo statuto dell'Ente produttori selvaggina (E.P.S.), in Roma.

(6943)

Estinzione del Centro nazionale applicazioni materie plastiche in agricoltura - A.M.P.A. e devoluzione delle attività del medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1976, è stato dichiarato estinto il Centro nazionale applicazioni materie plastiche in agricoltura - A.M.P.A. eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, n. 869, ed è stata disposta la devoluzione delle attività del Centro stesso a favore dell'Istituto italiano dei plastici, in Milano.

(7026)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario La Magdeleine, in La Magdeleine, e nomina detta deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1976, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 35, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario La Magdeleine, in La Magdeleine (Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Vittaz Luciano Pierino.

Vice presidente:
Artaz Aldo.

Membri:
Vittaz Graziano;
Artaz Mario;
Treves Vincenzo.

(7027)

Approvazione dello statuto del Consorzio interregionale di bonifica montana del « Velino », in Rieti

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, n. 20585, è stato approvato integralmente il testo dello statuto consortile del Consorzio interregionale di bonifica montana del « Velino », in Rieti, deliberato dal commissario ministeriale del Consorzio suddetto in data 14 febbraio e 30 aprile 1976.

(7028)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° gennaio 1980, al portatore

A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 27 dicembre 1975, si rende noto che il 21 giugno 1976 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° gennaio 1980.

(6981)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geografia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di geografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7070)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Assimutua Società cooperativa di mutua assistenza a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976 la società cooperativa Assimutua - Società cooperativa di mutua assistenza a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Nazzareno Dobici in data 28 ottobre 1963, repertorio n. 359705/8078, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giorgio Fumagalli.

(6663)

Scioglimento della società cooperativa « Consorzio di servizi e miglioramento agrario (CO.S.M.A.) - Società cooperativa a r.l. », in Poggio Renatico.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976 la società cooperativa « Consorzio di servizi e miglioramento agrario (CO.S.M.A.) - Società cooperativa a r.l. », in Poggio Renatico (Ferrara), costituita per rogito dott.ssa Michelina Sotgiu in data 6 aprile 1962, repertorio n. 44091, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con. nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Bolognesi.

(6664)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1975, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 48, è stato respinto, perché infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 3 marzo 1973 dal dott. Angelo Di Stefano, avverso la nota ministeriale 16 novembre 1972, n. 7589/8/31, con la quale veniva denegata la concessione dei benefici combattentistici ex legge 24 maggio 1970, n. 336.

(6883)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bova Marina

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 aprile 1976, n. 799, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 487, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 24 luglio 1972, n. 1 e modificato con deliberazione 19 settembre 1973, n. 75.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7057)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alle Scuole di applicazione d'Arma in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alle Scuole di applicazione d'Arma in Torino:

a) concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al 7° corso straordinario della durata di un anno presso le suddette scuole, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami delle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:

quattro dell'Arma di artiglieria;
quattro dell'Arma del genio;

b) concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al primo anno del 9° corso biennale delle suddette scuole, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria:

cinque dell'Arma di artiglieria;
cinque dell'Arma del genio.

I posti non ricoperti in uno dei concorsi potranno essere devoluti in aumento a quelli previsti per la stessa arma nell'altro concorso.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se alle armi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1976, il 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,64;

c) abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami di cui alle lettere *a*) o *b*) del precedente art. 1, a seconda del concorso cui intendano partecipare.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo, sottoscritte dai candidati dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare e l'Arma;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno presentare a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto, a seconda del concorso, al precedente art. 1, lettera *a*) o *b*), conseguito presso una delle facoltà di ingegneria, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni ed aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonchè tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 10 del presente bando, e quelli che comprovino l'eventuale possesso di requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12 ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso dei candidati soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a cura del Ministero a presentarsi presso il comando delle Scuole di applicazione d'Arma in Torino.

La loro idoneità fisica al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

L'accertamento psicologico avrà luogo presso la sede delle predette scuole. La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio deve essere comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso la direzione di sanità del I comando militare territoriale, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli accertamenti psico-attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, così composta:

dal comandante della scuola di applicazione di artiglieria, presidente;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due docenti civili appartenenti al personale insegnante delle Scuole di applicazione d'Arma, membri;

da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

I membri della commissione giudicatrice saranno proposti al Ministero dal comandante delle scuole di applicazione di Arma.

Art. 10.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 40 punti ripartiti nel modo seguente:

30 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 11.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la sede delle Scuole di applicazione d'Arma in Torino. Per il titolo di studio di cui al precedente art. 1, lettere *a*) e *b*), a ciascun concorrente verrà attribuito il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione ogni commissario, sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare, potrà disporre di non più di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 12.

Le graduatorie generali saranno formate dalla commissione giudicatrice in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I documenti che danno diritto all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti di caduti in guerra o degli invalidi di guerra e assimilati sono i seguenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter* (su carta da bollo) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta da bollo:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

I concorrenti che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria o dell'Arma del genio nell'ordine delle rispettive graduatorie, con anzianità assoluta nel grado stabilita dai decreti di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 108

(6886)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale di merito dei candidati al concorso, per esami e titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a duecentosessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1975, col quale le segreterie dei comuni di Bra (Cuneo) e Albignasego (Padova) sono state depennate dal novero delle sedi messe a concorso in conseguenza del richiamo in servizio dei rispettivi titolari in applicazione della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1975, col quale è stata stralciata dalle sedi a concorso la segreteria del comune di Montalbano Ionico a seguito di declassificazione;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1974, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i provvedimenti in data 21 ottobre 1974, 5 novembre 1974 e 27 aprile 1976, con i quali i candidati dott: Pierluigi Galassi, dott. Mario Agostino Pazzaglia e dott. Michelangelo Aprile, sono stati ammessi con riserva al concorso;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Rilevato che i seguenti candidati hanno perduto i requisiti di ammissibilità per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Cortellessa Vincenzo, dichiarato dimissionario dall'impiego;

Esposito Mario, cancellato dai ruoli dei segretari comunali perché inquadrato in quelli della regione Lombardia;

Iafelice Michele, dimissionario dall'impiego;

La Torre Gaspare, cancellato dai ruoli dei segretari comunali perchè inquadrato in quelli della regione Toscana;

Piunti Romano, dimissionario dall'impiego;

Considerato che, pertanto, gli stessi devono essere depennati dalla graduatoria;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, e 8 giugno 1962, n. 604, nonchè i decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, 3 maggio 1957, n. 686 e 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

I candidati sopra indicati sono depennati dalla graduatoria di merito rassegnata dalla commissione giudicatrice.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso, per esami e per titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1974:

N.	Candidato		Punti	
1.	Federici Glauco	punti	22,317	su 25
2.	Gotelli Giorgio	»	22,130	»
3.	Racalbuto Giovanni	»	22,128	»
4.	Pecora Vito	»	22,106	»
5	La Rocca Pietro	»	21,965	»
6	Gambassi Enrico	»	21,838	»
7.	Favaro Luigi	»	21,700	»
8.	Serraglio Giovanni	»	21,559	»
9	Brun Flavio	»	21,544	»
10.	Franco Vincenzo	»	21,510	»
11.	Gambaccini Aldo	»	21,441	»
12.	Ferraro Luigi	»	21,402	»
13	Muzzi Vitantonio	»	21,342	»
14.	Piazza Antonio Aldo	»	21,301	»
15.	Albanese Giuseppe	»	21,296	»
16	Galassi Pier Luigi (ammesso con riserva)	»	21,218	»
17	Melandri Eligio	»	21,195	»
18.	D'Andrea Gustavo	»	21,098	»
19.	Panebianco Antonio	»	21,066	»
20.	Gervasoni Giuliano	»	20,974	»
21.	Piterà Francesco	»	20,946	»
22.	Romagnoli Giancarlo	»	20,913	»
23	Lovisa Giorgio	»	20,891	»
24	Trivelloni Alberto	»	20,880	»
25	Bove Mauro	»	20,868	»
26	Fara Salvatore A. G.	»	20,833	»
27.	Avolio Raffaele	»	20,821	»
28	Nieddu Tullio	»	20,671	»
29	Pisauro Donato Eligio	»	20,660	»
30	Inzerilli Michelangelo	»	20,645	»
31	Carollo Antonio	»	20,588	»
32	Di Stasi Pasquale	»	20,587	»
33.	Sensi Fernando	»	20,573	»
34	Lentini Vincenzo	»	20,570	»
35.	Lauria Rocco	»	20,518	»
36.	Caldarella Antonino Paolo	»	20,489	»
37.	Durante Antonio	»	20,474	»
38	Fiornovelli Gian Franco	»	20,434	»
39.	Diamante Flavio	»	20,424	»
40	Conti Spartaco	»	20,402	»
41.	Bartolomeo Raffaele	»	20,367	»
42.	Mancini Lucio	»	20,363	»
43.	Bossi Giuseppe	»	20,354	»
44.	Gaffodio Fulvio	»	20,353	»
45.	Mangiapane Antonino	»	20,339	»
46.	Campinoti Nelio	»	20,332	»
47.	Vivaldi Giuseppe	»	20,308	»
48.	Lazetera Giovanni	»	20,232	»
49.	Vista Carlo	»	20,227	»
50.	Brusati Pietro	»	20,204	»
51.	Taglioni Giovanni	»	20,198	»
52.	Pazzaglia Marco Agostino (ammesso con riserva)	»	20,173	»
53.	Malandra Antonio	»	20,158	»
54.	Bertoni Angelo	»	20,157	»
55.	Nardone Luigi	»	20,154	»
56.	Rizzo Guido	»	20,149	»
57.	Obbiso Pietro	»	20,128	»
58.	Raimondo Valerio	»	20,091	»
59.	Fabbro Raffaello	»	20,087	»
60	Rossini Michele	»	20,086	»

61. Morena Alfredo . punti 20,073 su 25
62. Coniglione Sebastiano » 20,070 »
63. Faedda Antonio . » 20,038 »
64. Di Carlo Benito . » 20,025 »
65. Pretolani Michele » 20,005 »
66. Caleffi Esterino . » 19,993 »
67. Girardi Filippo . » 19,986 »
68. Fisicaro Antonino . » 19,983 »
69. Aloigi Luciano » 19,980 »
70. Torella Michele . » 19,975 »
71. Contini Graziano » 19,950 »
72. Tescaroli Nereo . » 19,940 »
73. Fiorini Lorenzo . . » 19,920 »
74. Nasuti Antonio . » 19,911 »
75. Galatro Vittorio . . » 19,905 »
76. Roberti Aroldo . » 19,898 »
77. Maggio Benito Lorenzo . » 19,895 »
78. Magnani Giovanni » 19,893 »
79. Bianco Antonio . » 19,886 »
80. Campagnari Gustavo » 19,881 »
81. Incandela Francesco . » 19,854 »
82. Manoli Placido . » 19,844 »
83. Dall'Aglio Nico . » 19,835 »
84. Fonte Eliseo » 19,830 »
85. Pipia Giuseppe . » 19,784 »
86. Barile Francesco » 19,763 »
87. Pizzella Vincenzo » 19,761 »
88. Carbone Amato Pietro » 19,751 »
89. Barbieri Giuseppe » 19,699 »
90. Masuelli Francesco » 19,684 »
91. Franceschini Aldo Maria . » 19,679 »
92. Ciraulo Giorgio . » 19,673 »
93. Domina Mariano . » 19,656 »
94. Tennirelli Luigi . » 19,651 »
95. Sagrini Aldo » 19,631 »
96. Calasso Mario » 19,625 »
97. Capuano Rosario . » 19,597 »
98. Pedroli Alberto . » 19,592 »
99. Serranti Vittorio » 19,546 »
100. Solimando Antonio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 19,541 »
101. Lentini Graziano » 19,541 »
102. Dalle Giovanni Battista (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 19,509 »
103. Di Massa Pelino » 19,509 »
104. Zamponi Ugo » 19,463 »
105. Carosso Germano » 19,427 »
106. Monaco Teodoro » 19,411 »
107. Guerra Michele . » 19,408 »
108. Nigri Mario . » 19,404 »
109. Salvatore Fausto » 19,378 »
110. Nucci Felice » 19,368 »
111. Iacopino Giuseppe » 19,346 »
112. Giugno Domenico » 19,345 »
113. Caldarella Nicolò » 19,344 »
114. Sartori Bruno » 19,310 »
115. Cavini Benito » 19,306 »
116. Cerretti Ernesto . . » 19,283 »
117. Degiovanni Andrea » 19,275 »
118. Luzzi Francesco . » 19,274 »
119. Pensa Pietro » 19,256 »
120. Scherillo Antonio » 19,245 »
121. Gritti Giuseppe . » 19,240 »
122. Pifferi Francesco » 19,239 »
123. Allione Giacomo Vittorio . » 19,238 »
124. Sartori Roberto . » 19,225 »
125. Liotta Calogero . » 19,218 »
126. Altamura Pietro » 19,216 »
127. Cortazzo Gennaro » 19,207 »
128. Macchiarola Francesco . » 19,203 »
129. Grisafi Francesco » 19,193 »
130. Novelli Roberto . . » 19,188 »
131. Longo Luigi . . . » 19,170 »
132. Panetta Paolo » 19,150 »
133. Banterle Mario (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 19,123 »
134. Brusa Pierantonio » 19,123 »
135. Velardita F. Saverio » 19,122 »
136. Puglisi Domenico » 19,110 »
137. Bisco Luigi . » 19,108 »
138. Candura Giuseppe » 19,106 »
139. La Salandra Domenico . . » 19,103 »
140. Di Tella Antonio . . . . . » 19,101 »
141. Lombardo Ignazio . . . . . punti 19,100 su 25
142. Duso Gino . . . . » 19,096 »
143. Colangelo Salvatore . . . . . » 19,094 »
144. Tulumello Vincenzo . . . . . » 19,074 »
145. Caporaso Alessio . . . . . » 19,071 »
146. Carpentiere Michelangelo . . . » 19,070 »
147. Capursi Giovanni . . . . . » 19,046 »
148. Barbara Francesco . . . . . » 19,042 »
149. Tesè Francesco . . . . . . » 19,035 »
150. Ventrella Vincenzo . . . . . » 19,019 »
151. Ruggieri Antonio . . . . . » 19,018 »
152. Ludovici Giovanni . . . . . » 19,013 »
153. Scaramuzzino Salvatore . . . . » 19,012 »
154. Ciurcina Rosario . . . . . » 19,008 »
155. La Rocca Natale (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 18,991 »
156. Bertolina Roberto . . . . . » 18,991 »
157. Chittaro Mario . . . . . . » 18,981 »
158. Bogliari Siro (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . . . » 18,974 »
159. Aprile Michelangelo (ammesso con riserva) . . . . » 18,974 »
160. Bellocco Salvatore . . . . . . » 18,968 »
161. Gobbi Aldo . . . . » 18,964 »
162. Campesato Pietro . . . . . . » 18,963 »
163. Carniel Gabriele . . . . . . » 18,962 »
164. Mondelli Vito . . . . . . » 18,954 »
165. Nardelli Antonio . . . . . . » 18,918 »
166. Calabrò Nicola . . . . . . » 18,917 »
167. Mascolo Guglielmo . . . . . » 18,916 »
168. Cappello Fulvio . . . . . . » 18,915 »
169. Sarti Bruno (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . . . » 18,913 »
170. Bini Palmiro . . . . . . » 18,913 »
171. Portaro Raffaele . . . . . . » 18,910 »
172. Servilli Valerio . . . . . . » 18,898 »
173. Carbone Giuseppe . . . . . » 18,894 »
174. Portonato Sergio . . . . . » 18,892 »
175. Pavonelli Giuseppe » 18,880 »
176. Zarcone Vincenzo » 18,866 »
177. Busillo Giovanni » 18,858 »
178. Sargenti Antonio » 18,843 »
179. Ferrazzano Giuseppe . » 18,842 »
180. Scarrocchia Geminiano » 18,831 »
181. Marino Angelo » 18,820 »
182. Restifo Nicolino . » 18,815 »
183. Carlomagno Michele (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 18,813 »
184. Piemontese Arnaldo . » 18,813 »
185. Zambelli Carlo Jacopo » 18,811 »
186. Aimar Giuseppe . » 18,807 »
187. Rinalducci Pietro » 18,801 »
188. Ilardo Rosario » 18,789 »
189. Zanzucchi Benito » 18,788 »
190. Baldini Ettore » 18,778 »
191. Frabotta Alberto » 18,766 »
192. Sclavi Domenico » 18,760 »
193. Maccapani Renzo » 18,750 »
194. Francioli Elvezio » 18,749 »
195. Castellaneta Nicola » 18,708 »
196. Calì Francesco (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . » 18,698 »
197. Manzo Raffaele . » 18,698 »
198. Bassignana Italo » 18,696 »
199. Maiorana Calogero » 18,694 »
200. Di Stefano Dino . » 18,670 »
201. Bove Romano » 18,652 »
202. Filice Francesco . » 18,617 »
203. Bolzoni Ormisda » 18,606 »
204. Miliani Giovanni » 18,601 »
205. Agnolin Nello » 18,570 »
206. Alvino Giorgio » 18,568 »
207. Dell'Utri Salvatore » 18,563 »
208. Matarese Francesco . » 18,561 »
209. Cassi Gian Carlo . » 18,560 »
210. Di Vincenzo Geremia » 18,550 »
211. Eolie Cristiano » 18,541 »
212. Moccaldi Vittorio » 18,540 »
213. Di Vita Mario Carmelo . » 18,539 »
214. Bascetta Michelangelo . » 18,521 »
215. Catania Vincenzo » 18,520 »
216. Di Gregorio Filippo (nato il 19 febbraio 1925) . . » 18,518 »

217. Di Caro Sebastiano . . . . punti 18,512 su 25
218. Licata Giovanni Antonio . . . . » 18,509 »
219. Minelli Elio . . . . . . » 18,501 »
220. Di Lella Domenico . . . . » 18,496 »
221. Montrone Giuseppe . . . . » 18,486 »
222. De Gennaro Luigi . . » 18,480 »
223. Dragotto Antonino . . . » 18,475 »
224. Catalano Giovanni . . . . » 18,462 »
225. Donato Antonino . . » 18,455 »
226. Mingolia Aldo . . . . . » 18,454 »
227. Tallarida Giuseppe . . . » 18,435 »
228. Fronsaglia Umberto . . » 18,433 »
229. Tangari Francesco . . . . » 18,427 »
230. Benevole Romano . . » 18,425 »
231. De Janossi Libero (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 18,423 »
232. Slongo Roberto . . . . » 18,423 »
233. Trabucco Alberto . . . » 18,420 »
234. Petrocelli Vincenzo . . » 18,406 »
235. Riili Giuseppe » 18,405 »
236. Sannicandro Francesco . » 18,398 »
237. Pollini Franco . » 18,396 »
238. Scordari Nicola . . . » 18,395 »
239. Lonardi Fabrizio . . » 18,383 »
240. Alba Calogero . . » 18,378 »
241. Bertieri Silvano » 18,369 »
242. Giraldi Osvaldo » 18,355 »
243. Parise Marcellino . » 18,331 »
244. Conte Nicola . » 18,325 »
245. La Candia Michele . . » 18,305 »
246. Ciorciari Sabino . » 18,303 »
247. Maltese Girolamo Giovanni » 18,298 »
248. Tosti Wladimiro » 18,287 »
249. Giraldo Mario » 18,281 »
250. Martines Franco . . » 18,277 »
251. Mangione Ezio » 18,269 »
252. Bolognesi Vittorio . » 18,255 »
253. Galvagno Ermanno . . » 18,248 »
254. Di Domenica Vittorio » 18,236 »
255. Cafardi Severino » 18,233 »
256. Maggio Vincenzo » 18,231 »
257. Cortesi Pietro . . » 18,229 »
258. Carlin Luigi . » 18,223 »
259. Possenti Marcello » 18,222 »
260. Giacalone Giacomo » 18,217 »
261. Zappia Giuseppe (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 18,215 »
262. Bruni Giacinto » 18,215 »
263. Melisano Rocco . » 18,212 »
264. Cavallucci Romolo » 18,209 »
265. Soro Luciano » 18,206 »
266. Bianchini Silvio . » 18,200 »
267. Puccinelli Giovanni » 18,196 »
268. De Mutiis Giuseppe . . » 18,185 »
269. Mastrogiovanni Carmelo . » 18,183 »
270. Gostoli Giuseppe (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 18,181 »
271. D'Agostino Carmine (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n 748) . » 18,181 »
272. Matarrese Sebastiano » 18,181 »
273. Arcadio Francesco » 18,177 »
274. Pistorio Giuseppe » 18,164 »
275. Bernardo Mario (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 18,158 »
276. Giordano Nicolò . » 18,158 »
277. Canalella Calogero » 18,157 »
278. Lappano Vincenzo » 18,151 »
279. Piacquaddio Antonio . . » 18,143 »
280. Pellegrino Vincenzo Mario » 18,138 »
281. Carmina Giorgio . » 18,133 »
282. Zanetti Domenico . . » 18,106 »
283. Campesato Gino . » 18,100 »
284. Gengo Giuseppe . » 18,085 »
285. Ghilli Fosco . » 18,070 »
286. Brocato Salvatore » 18,067 »
287. Caprioglio Pietro » 18,063 »
288. Giuliano Corrado » 18,058 »
289. Caruso Michele . » 18,056 »
290. Calabrese Vittorio . » 18,054 »
291. Perruccio Corrado . » 18,045 »
292. Donati Mario Pellegrino . » 18,036 »
293. Galdino Antonino » 18,029 »
294. Caputo Angelo . . » 18,025 »
295. Braghini Giovanni . punti 18,020 su 25
296. Gambelli Ormindo . . . » 18,016 »
297. Ricci Rudio . . . . . . » 18,001 »
298. Alimenti Vincenzo . . » 17,995 »
299. Risi Augusto . . . » 17,991 »
300. Saieva Giuseppe . . . . . » 17,990 »
301. Savignano Aldo . . . . . » 17,983 »
302. Maniero Guido . . . . . . » 17,982 »
303. Danini Umberto » 17,973 »
304. Di Martino Domenico . . . . » 17,963 »
305. Boccia Michele . . . . . . » 17,960 »
306. Napoli Ettore . . . . . . » 17,958 »
307. Rizzo Antonio . . . » 17,952 »
308. Totaro Francesco . . . » 17,950 »
309. Montefusco Giuseppe . . . . » 17,948 »
310. Solinas Werter . . . . . . » 17,933 »
311. Rossetti Aurelio . . . . . . » 17,919 »
312. Merlino Antonio . . . . . . » 17,908 »
313. Griffini Giovanni (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 17,897 »
314. Brusatin Leo Fernando . . . . » 17,897 »
315. Giordano Andrea . . . . . » 17,895 »
316. Branchini Brienzo . . . . . » 17,885 »
317. Provito Giovanni . . . . . » 17,884 »
318. Amico Salvatore . . . . . » 17,878 »
319. Persegati Umberto . . . . . » 17,871 »
320. Fiorella Nicolino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 17,866 »
321. Sartor Gustavo . . . . . . » 17,866 »
322. Bastardi Silvio . . . . . . » 17,859 »
323. Bullo Mirto . . . . » 17,843 »
324. Corvese Giuseppe (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 17,835 »
325. Cemin Sergio . . . . . . » 17,835 »
326. Giunta Gaetano . . . . . » 17,828 »
327. Jodice Clemente . . . . . » 17,824 »
328. Scalia Giuseppe Fortunato . . . » 17,809 »
329. Serrati Cosimo . . . . . . » 17,805 »
330. Accogli Italo . . . . . . » 17,799 »
331. Manzi Fulvio . . . . . . » 17,796 »
332. Palopoli Leonardo . . » 17,794 »
333. Olivieri Antonio . » 17,790 »
334. Micalizzi Domenico » 17,778 »
335. Sorge Giuseppe . » 17,777 »
336. Bona Elio . » 17,775 »
337. Lagna Giovanni . » 17,773 »
338. Farruggia Gerlando » 17,771 »
339. Papiro Silvio » 17,768 »
340. Zanavello Antonio » 17,758 »
341. Marino Salvatore » 17,754 »
342. Mazzaracchio Giuseppe » 17,753 »
343. Bonfanti Flavio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 17,750 »
344. Giannone Orazio . » 17,750 »
345. Mataluni Vincenzo » 17,740 »
346. Salaris Salvatore » 17,728 »
347. Piazza Ezio . . » 17,723 »
348. Pasotti Augusto . » 17,722 »
349. Siracusa Ennio . . » 17,717 »
350. Zaia Giuseppe » 17,716 »
351. Coglitore Calogero » 17,707 »
352. Iannaccone Pellegrino » 17,699 »
353. Imbesi Giuseppe . » 17,694 »
354. Nassetti Floriano » 17,690 »
355. Valerio Giacomo . » 17,676 »
356. Barbera Antonino » 17,669 »
357. Tantimonaco Carmine » 17,663 »
358. Crispino Andrea » 17,661 »
359. Commisso Eugenio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 17,655 »
360. Calderone Angelo » 17,655 »
361. Amato Domenico » 17,646 »
362. Galluzzo Raffaele » 17,636 »
363. Tropiano Antonio » 17,635 »
364. Mabizanetti Luigi » 17,633 »
365. Barbieri Leonida . » 17,624 »
366. Trivelloni Mario . » 17,616 »
367. Maccapani Dino . » 17,610 »
368. Di Naro Giuseppe . . » 17,606 »
369. Monea Luigi » 17,602 »
370. Porretta Salvatore (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 17,600 »
371. Ciccodicola Pasquale . . . » 17,600 »

372. Iacolino Antonio . . punti 17,594 su 25
373. Parlati Antonio . . . » 17,589 »
374. Morabito Antonino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . » 17,581 »
375. Zappalà Giovanni . . » 17,581 »
376. Padovan Antonio . . » 17,578 »
377. Irtelli Settimio . . . . . » 17,575 »
378. Zagarrio Diego . . . . . » 17,568 »
379. Corona Arnaldo . . . . . » 17,562 »
380. D'Angelo Angelo . . . . . . » 17,561 »
381. Intrevado Peppino . . . . . » 17,556 »
382. Amorelli Carmelo . . . . . » 17,550 »
383. Naitza Tito . . » 17,546 »
384. Comoglio Celestino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . » 17,544 »
385. Lupo Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . » 17,544 »
386. Mancabelli Ezio . . . . . . » 17,544 »
387. Messineo Damiano . . . . » 17,541 »
388. Di Como Carlo . . . . . » 17,525 »
389. Violante Armando . . » 17,520 »
390. Buccheri Francesco . . . . » 17,515 »
391. Casalino Oscar . . . » 17,511 »
392. Milano Salvatore . . » 17,505 »
393. Ciattini Fortunato . . . » 17,484 »
394. Tedesco Francesco . . » 17,483 »
395. Viggiano Domenico . . . . » 17,482 »
396. Pellizzer Luigi . . » 17,481 »
397. Cuttica Mario . . » 17,472 »
398. Palermo Calogero . . » 17,469 »
399. Caforio Francesco . » 17,463 »
400. Bono Secondino . » 17,444 »
401. Deiana Salvatore » 17,441 »
402. Barmaverain Luigi » 17,435 »
403. Di Matteo Pietro » 17,430 »
404. Menozzi Verter (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 17,427 »
405. Cattaneo Antonio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 17,427 »
406. De Meo Alfonso . » 17,427 »
407. Martorana Salvatore » 17,424 »
408. Fantoni Antonio . . » 17,417 »
409. Mattiello Silvio . » 17,388 »
410. De Bartolo Augusto . » 17,387 »
411. D'Ercole Francesco . » 17,385 »
412. Zingales Paolo Catone » 17,378 »
413. Palmieri Angelo Giuseppe » 17,375 »
414. Covani Demetrio » 17,370 »
415. Caltagirone Raimondo » 17,368 »
416. Palmeri Antonio . » 17,364 »
417. Atenasio Umberto » 17,357 »
418. Cupioli Guido » 17,346 »
419. Daniele Ferruccio » 17,335 »
420. Udeschini Beniamino » 17,333 »
421. Caprino Vincenzo . » 17,325 »
422 L'Imperio Giacinto » 17,320 »
423. Raso Bernardo Giuseppe Dino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 17,315 »
424 Di Gregorio Giuseppe . » 17,315 »
425. Carbone Tommaso . . . » 17,311 »
426. Gentili Mario . » 17,309 »
427. Merlino Luigi » 17,307 »
428. Guizzardi Giacomo » 17,306 »
429. Fugazza Virginio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 17,300 »
430 Reviglio Sergio . . » 17,300 »
431. Di Gesù Raffaele . » 17,291 »
432. Carra Alberto » 17,288 »
433. Barbieri Lino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 17,282 »
434. Mazzoleni Luciano » 17,282 »
435. Cantarelli Remigio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 17,275 »
436 Brambilla Angelo » 17,275 »
437 Zaffuto Paolo » 17,267 »
438. Ninotta Michele . . » 17,266 »
439 Novelli Giuseppe » 17,264 »
440. Monea Giuseppe . . » 17,260 »
441. Francese Benedetto . » 17,250 »
442 Polledri Romolo . » 17,216 »
443 Puccella Vinicio . . » 17,205 »
444. Fantò Luigi . . » 17,200 »
445. Colaianni Giovanni . . . . . » 17,197 »
446. Franco Nicolò . punti 17,192 su 25
447. Asfalto Domenico . . » 17,191 »
448. Sotgia Francesco . . » 17,180 »
449. Uccello Corrado . . . . » 17,167 »
450. Ruperto Peppino . . . » 17,165 »
451. Alba Vincenzo . . . . . » 17,141 »
452. Formaggio Pier Giuseppe . . . . » 17,139 »
453. Rosato Federico Domenico . . . » 17,137 »
454. Tola Francesco . . . . . » 17,132 »
455. Valdo Giovanni . . . . . . » 17,129 »
456. Mastrobuoni Aldo . . . . » 17,109 »
457. Massidda Giuseppe . . . . . » 17,105 »
458. Volpe Gioacchino . . . » 17,104 »
459. Brandi Giacomo Guido . . . » 17,098 »
460. Cappelluti Dino . . . » 17,082 »
461. Porcu Antonico . . . . . . » 17,080 »
462. Piccinini Ugo . . . . . . » 17,075 »
463. Martelli Benso . . . . . » 17,070 »
464. Franco Salvatore . . . » 17,058 »
465. Gentile Giuseppe . . . » 17,057 »
466. Mirabilia Elio . . . . » 17,033 »
467. Pirrone Giuseppe . . . . » 17,031 »
468. Bonifati Aldo . . . » 17,029 »
469. Curcio Vincenzo . . » 17,022 »
470. Mangiaracina Giorgio . » 17,021 »
471. Basagni Angiolo . . . . » 17,020 »
472. Consiglio Corrado . . » 17,010 »
473. Paramatti Giovanni . . » 17,008 »
474. Caso Francescantonio . » 16,991 »
475. Ruggeri Corrado » 16,981 »
476. Leonardi Roberto (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 16,953 »
477. Saccarini Pietro . . » 16,953 »
478. Negro Umberto . » 16,945 »
479. Magri Giuseppe (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 16,916 »
480. Pelagalli Lorenzo (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 16,916 »
481 Mazzeo Gennaro . » 16,916 »
482. Abbruzzese Antonio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 16,910 »
483 Belloli Mario . . » 16,910 »
484. Marano Giovanni . » 16,908 »
485. Messina Girolamo . » 16,897 »
486. Maggio Manlio . » 16,895 »
487. Gurdo Antonio . . » 16,893 »
488. Cilei Renato » 16,885 »
489 Lerro Domenico . . . » 16,880 »
490. Morassi Giuseppe . . » 16,875 »
491. Pucci Mario . . » 16,870 »
492. Salvatore Emanuele . . » 16,866 »
493. Sarti Tellio . . . » 16,850 »
494. Matteazzi Giovanni . . . . » 16,845 »
495. Cudia Giovanni . . . » 16,827 »
496. Piscicelli Adelmo . » 16,821 »
497. Donato Antonio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 16,815 »
498. Paternò Alfredo . . » 16,815 »
499. Di Dedda Francesco Saverio . » 16,812 »
500. Palma Antonino Italo . . » 16,811 »
501 Stragapede Francesco . . » 16,794 »
502 Noè Domenico . . . » 16,791 »
503. Rotondi Albino . . » 16,772 »
504. Amico Giuseppe . . . » 16,758 »
505. Colella Giuseppe . . . » 16,738 »
506. Allocca Giuseppe » 16,726 »
507. Cerchiaro Alfonso . » 16,719 »
508. Cumbo Salvatore » 16,715 »
509. Faraldo Alberto » 16,704 »
510 Bennati Riccardo » 16,680 »
511. Liuzzo Rampino Vladimiro . » 16,663 »
512. Pieroni Domenico » 16,661 »
513. Bottura Carla . » 16,660 »
514. Burza Attilio . . » 16,650 »
515. Vicquery Pietro » 16,641 »
516. Giarratana Attilio . . » 16,633 »
517. Marfisi Giovanni . . » 16,623 »
518. Licci Vincenzo . . . » 16,617 »
519. Nocco Valentino . » 16,615 »
520. Passacantando Ennio . . » 16,614 »
521. Sorrentini Alfredo . . » 16,606 »
522. Benatti Pompeo . . . » 16,604 »
523. Passalacqua Antonino . . » 16,572 »

524. Maggio Francesco	punti	16,558	su 25
525. Conforti Gerardo	»	16,554	»
526. Cerquitella Edmondo	»	16,540	»
527. Armillei Nicola	»	16,535	»
528. Porcacchia Gino	»	16,533	»
529. Gasperotti Ciro	»	16,526	»
530. Porcina Ilario	»	16,512	»
531. Perrone Michele	»	16,508	»
532. Ronsini Osvaldo	»	16,475	»
533. Martinelli Fiorenzo	»	16,474	»
534. Pizzella Gerardo	»	16,466	»
535. Filacchione Giosuè	»	16,458	»
536. Fangi Palmerindo	»	16,450	»
537. Senis Flavio	»	16,444	»
538 Falco Armando	»	16,442	»
539. Buccarello Vitalini Antonio	»	16,421	»
540. Giampaolo Ciriaco	»	16,416	»
541. Renna Antonio	»	16,412	»
542. Flocchini Emilio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	16,400	»
543. Carasi Luigi	»	16,400	»
544 Iorio Giovanni	»	16,387	»
545. Simoni Francesco (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	16,350	»
546. Olivari Abele	»	16,350	»
547. Pietroniro Domenico	»	16,341	»
548 Algieri Biagio	»	16,334	»
549. Morello Vincenzo	»	16,317	»
550 Carcaterra Mario	»	16,311	»
551 Bentley Giuseppe	»	16,309	»
552. Napolitano Clemente	»	16,293	»
553. Basiricò Francesco	»	16,288	»
554. Perissutti Giannino	»	16,271	»
555. Mozzato Sante	»	16,252	»
556. Piccinini Giulio	»	16,237	»
557. Sparesato Candido	»	16,213	»
558. Giannetti Nicolino	»	16,175	»
559. Di Pinto Domenico	»	16,171	»
560. Evola Antonino	»	16,169	»
561 De Matteis Vincenzo Ludovico	»	16,123	»
562. Messa Francesco	»	16,106	»
563. Romano Giuseppe (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	16,100	»
564. Scalzo Guido	»	16,100	»
565. Richichi Bruno	»	16,099	»
566 Vianini Lodovico	»	16,075	»
567. Tuzii Benigno	»	16,050	»
568. Perini Raffaele	»	16,049	»
569. Mattio Pierino	»	16,000	»
570. Precaro Cesare	»	15,993	»
571. Cellini Vincenzo	»	15,972	»
572. Porteri Silvano	»	15,950	»
573 Pelaia Luigi	»	15,916	»
574. Di Gregorio Filippo (n. 24 marzo 1930)	»	15,903	»
575. Gagliardi Angelo	»	15,896	»
576 Lupi Nicola	»	15,701	»

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto-direttore generale della amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° giugno 1976

p. *Il Ministro*: La Penna

(6789)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1976, avrà luogo in Roma il giorno 19 luglio 1976 presso il palazzo degli esami, via G. Induno, con inizio alle ore 8,30, anziché il 23 giugno 1976.

(7032)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli uffici (tabella X).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1975, n. 3161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 1° settembre 1975, e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 del 1° settembre 1975, parte seconda, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1975, n. 3218; 28 ottobre 1975, n. 3259 e 19 dicembre 1975, n. 3307, concernenti la costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerato che i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione al suddetto concorso superano il numero di trentamila;

Ravvisata l'opportunità di procedere, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla integrazione della commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, costituita con decreto ministeriale 29 luglio 1975, n. 3218, unico restando il presidente nella persona del direttore aggiunto di divisione Petitta dott. Orlando, è integrata con i componenti appresso indicati e suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

1ª Sottocommissione

Membri:

Sacco dott. Nicola, direttore aggiunto di divisione;
Coppola dott.ssa Giovanna in Schiavello, direttore aggiunto di divisione;
Bonavita dott. Carmine, direttore di sezione;
Orasi Vincenzo, direttore di sezione.

Segretario:

Mastrosanti Virgilio, segretario capo.

2ª Sottocommissione

Membri:

Muggianu dott. Alfredo, direttore aggiunto di divisione;
Fiorillo dott. Antonio, direttore di sezione;
Laspada dott. Gaetano, direttore di sezione;
Avataneo dott.ssa Giancarla in Baccillieri, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Penna dott. rag. Mario, segretario capo.

3ª Sottocommissione

Membri:

Isaia dott. Mario Nicolò, direttore aggiunto di divisione;
Palanga dott.ssa Annamaria in Tajani, direttore di sezione;
Messina avv. Marcello, direttore di sezione;
Damia dott.ssa Giovanna, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Filisio dott. rag. Lamberto, segretario capo.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Gioffrè dott.ssa Angelica in Pompei, direttore aggiunto di divisione;
Pittà dott.ssa Croce in Libranti, direttore di sezione;
Mengucci rag. Nazzareno, direttore di sezione;
Pangallo Umberto, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Boschero Giulio, segretario capo.

5ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Armento dott.ssa Flora in Cipolla, direttore di sezione;
D'Arrigo dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Chierichini Augusto, direttore di sezione;
Gatti rag. Otello, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Testa Aldo, dirigente superiore di esercizio.

6ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Gigliotti dott. Giovanni, direttore di sezione;
Carrozzino dott. Aurelio, direttore di sezione;
Alessi Ignazio, direttore di sezione;
Ursumando Antonio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Scinelli dott. Nazzareno, dirigente superiore di esercizio.

7ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Lastray dott.ssa Milvia in Genovese, direttore di sezione;
D'Atri dott. Camillo, direttore di sezione;
Pacelli Giuseppe, direttore di sezione;
Perri Romualdo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Zeri rag. Danilo, segretario capo.

8ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

De Nicola dott. Domenico, direttore di sezione;
Biscardi dott. Berardino, direttore di sezione;
Becattini Cesare, direttore di sezione;
Amari dott. Aldo Eduardo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Metelli Metello, segretario capo.

9ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Di Lorenzo dott. Ettore, direttore di sezione;
Guidarelli dott. Roberto, direttore di sezione;
Cascone dott. Antonio, direttore di sezione;
Cutillo rag. Antonio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Mercatali geom. Alfredo, dirigente superiore di esercizio.

10ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Pontillo dott. Lorenzo, direttore di sezione;
Paterna Salvatore, direttore di sezione;
Cassaro dott. Roberto, direttore di sezione;
Mattoccia Cirano, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Aiello dott. Sebastiano, dirigente superiore di esercizio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976
Registro n. 29 Poste, foglio n. 135

(6897)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice per il conferimento degli incarichi della temporanea direzione degli uffici previsti dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive:

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1975 con il quale, nel fissare i criteri selettivi per il conferimento dell'incarico della direzione degli uffici in parola, si dispone, tra l'altro, che alla formulazione della graduatoria tra gli aspiranti ad ottenere detti incarichi provvederà un'apposita commissione costituita presso il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1975 con cui è stato indetto l'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1974, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice predetta;

Decreta:

E' costituita, presso il Ministero della sanità, la commissione esaminatrice delle domande degli aspiranti all'incarico della temporanea direzione degli uffici di sanità indicati nell'art. 1 dell'avviso pubblico citato in premessa.

Tale commissione è composta come segue:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità.

Componenti:

Giannico prof. Luigi, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Colombini prof. Marino, libero docente in igiene, dirigente superiore medico del Ministero della sanità;

Prozzo dott. Ennio, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Ascone dott. Edoardo, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Segretario:

Mastrocola dott. Claudio, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7033)

OSPEDALE «MASSALONGO» DI TREGNAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(6999)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(7004)

OSPEDALE ODONTOIATRICO E STOMATOLOGICO «G. EASTMAN» DI ROMA

Concorso a tre posti di aiuto di odontoiatria e stomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(7000)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di otorinolaringoiatria (il numero dei posti è elevato a due);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a quattro, di cui uno riservato ai candidati idonei appartenenti alle categorie di invalidi di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n 482);

un posto di assistente di radiologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Dolo (Venezia).

(7001)

OSPEDALE CIVILE «F. STELLINI» DI NOGARA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del laboratorio di anatomia patologica e ricerche cliniche;

un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Nogara (Verona).

(7002)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(7003)

POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

L'Università degli studi di Catania, in esecuzione della deliberazione consiliare 8 aprile 1976, ha indetto, per il proprio Policlinico, pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, a:

un posto di aiuto clinico e cinque posti di assistente clinico nella clinica delle malattie nervose e mentali;

un posto di aiuto clinico e due posti di assistente clinico nella clinica odontoiatrica seconda;

un posto di aiuto clinico e tre posti di assistente clinico nella clinica pediatrica;

un posto di assistente clinico di radiologia.

Il relativo trattamento economico è quello del corrispondente avventiziato statale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e indirizzate al rettore dell'Università, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Catania.

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976.

(7063)

OSPEDALE DI SCAFATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente medico;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente chirurgo;

un posto di primario, tre posti di aiuto e quattro posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente pediatra;

un posto di primario, due posti di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di analisi cliniche;

un posto di aiuto e un posto di assistente cardiologo del servizio annesso alla divisione di medicina;

un posto di aiuto e due posti di assistente otorinolaringoiatra della sezione annessa alla divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e due posti di assistente ortopedico-traumatologo della sezione annessa alla divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scafati (Salerno).

(7062)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(7005)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(6249)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 dicembre 1975, n. 53.

Modifiche all'ordinamento urbanistico della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 23 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO URBANISTICO DELLA PROVINCIA

Art. 1.

Nell'art. 3 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, le parole «dei piani regolatori comunali, sia generali che particolareggiati», sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi piani di attuazione».

Art. 2.

L'art. 5 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, nel testo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 10 febbraio 1967, n. 3, è sostituito dal seguente:

La commissione urbanistica provinciale è composta:

1) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato che la presiede;

2) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della provincia;

3) dal dirigente dei servizi dell'urbanistica della provincia;

4) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o da un suo delegato;

5) da un rappresentante dell'ufficio provinciale per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

6) da un dipendente addetto all'ufficio studi della provincia;

7-8) da due ingegneri o architetti addetti ai servizi dell'urbanistica della provincia;

9) dal medico provinciale o da un suo delegato;

10) dal capo compartimento A.N.A.S. o da un suo delegato;

11) da un dipendente addetto all'assessorato cui compete la materia del turismo;

12) dall'ingegnere capo del genio civile;

13) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato;

14-15) da un ingenere e da un architetto liberi professionisti scelti da due terne proposte dai rispettivi ordini;

16) da un geometra, scelto da una terna proposta dal collegio dei geometri;

17-18) da due esperti in urbanistica;

19) da un esperto in materia giuridico-amministrativa;

20) da un esperto di problemi dell'ambiente naturale;

21-22) da un esperto in problemi economici e da un esperto in problemi sociologici.

Per l'esame del piano urbanistico provinciale e dei piani comprensoriali, la C.U.P. è integrata:

1-2-3-4-5-6) da un rappresentante per ciascuna categoria degli artigiani, contadini, agricoltori, commercianti, industriali e albergatori, scelti da terne proposte dalle rispettive categorie;

7) da un rappresentante della giunta regionale;

8) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato;

9) dal provveditore agli studi o da un suo delegato;

10-11) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative scelti da terne proposte dalle rispettive categorie;

12) da un rappresentante del Ministero della difesa.

La C.U.P., ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti degli enti ed associazioni particolarmente interessati. Per l'esame dei piani comprensoriali dovranno essere invitati, di volta in volta, i presidenti dei comprensori interessati, i quali potranno essere accompagnati da tecnici di loro fiducia.

La nomina dei componenti la C.U.P. è conferita con provvedimento della giunta provinciale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. La scelta degli esperti può ricadere anche fra i non dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Le adunanze della C.U.P. sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate a maggioranza semplice dei presenti alle riunioni. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della provincia esercita le funzioni di vice presidente, in caso di assenza o di impedimento del presidente.

Per i componenti di cui ai numeri 4), 10), 11), 12) e 13) del primo comma, e ai numeri 7), 8) e 9) del terzo comma del presente articolo, sono nominati dei supplenti. I componenti supplenti intervengono alle riunioni in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della provincia.

Capo I

Nuove norme sui piani comprensoriali

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 17 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, è sostituito dai seguenti:

« Il piano comprensoriale, nel rispetto di quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale, deve prevedere:

a) la suddivisione del territorio in zone od aree distinte a secondo della loro destinazione e la relativa perimetrazione;

b) le strade, le ferrovie ed i relativi raccordi, i canali navigabili, le zone aeroportuali, gli impianti a fune e ogni altra indicazione relativa alla mobilità locale, veicolare e pedonale;

c) la perimetrazione dei centri storici nonché la identificazione delle zone destinate alla espansione degli aggregati urbani e quella delle aree necessarie per l'insediamento delle attività commerciali;

d) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù o riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio;

e) le norme ed i vincoli da osservare nell'attività costruttiva all'interno delle singole zone od aree, ivi comprese, per i territori soggetti alle norme di cui alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, quelle richieste dalle esigenze di tutela e valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 12, comma secondo, della medesima legge;

f) le norme ed i divieti temporanei da valere nelle zone per le quali è necessario assicurare la distribuzione degli interventi nel tempo, ovvero per le quali è opportuno graduare i nuovi insediamenti in rapporto ai servizi o alle esigenze di un equilibrato sviluppo socio-economico della zona;

g) la delimitazione delle zone nelle quali, sino a quando non entrerà in vigore un piano di attuazione, non potranno essere rilasciate licenze per nuovi insediamenti, se non a seguito di una lottizzazione estesa a tutta la zona;

h) la delimitazione delle zone nelle quali, sino a quando non entrerà in vigore un piano di attuazione, continueranno a valere per l'edificazione privata le limitazioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, salve le deroghe o le disposizioni diverse, anche più restrittive, che dovessero essere previste per le zone medesime, in via temporanea dallo stesso piano comprensoriale.

Per le aree rispetto alle quali non si ravvisa la necessità di predisporre uno strumento urbanistico di attuazione ai sensi del successivo art. 12, il piano comprensoriale può prevedere ogni altro elemento utile ad assicurare l'ordinato uso del territorio, con particolare riferimento ai vincoli ed ai limiti all'attività edilizia occorrenti per il rispetto dei criteri informatori del piano ».

Art. 4.

L'art. 18 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il piano comprensoriale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche almeno in scala 1:5000 ed in numero conveniente ad illustrare il contenuto del piano estese all'intero territorio;

2) le norme relative all'attuazione del piano;

3) la relazione illustrativa che indichi la rispondenza delle scelte urbanistiche contenute nel piano con il piano urbanistico provinciale e la loro congruità con gli obiettivi perseguiti attraverso la programmazione dello sviluppo economico del comprensorio. In particolare nella relazione devono essere specificati:

a) i criteri urbanistici di impostazione del piano, con particolare riguardo alle destinazioni delle zone del territorio ed ai vincoli di carattere paesaggistico, nonché a quelli eventuali di preminente interesse pubblico, anche con riferimento alla sicurezza e stabilità dei terreni, per i riflessi che possono avere nella configurazione degli interventi;

b) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi in relazione alle caratteristiche, all'estensione ed all'ubicazione dei comuni facenti parte del comprensorio;

c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate o previste ed in particolare lo stato dei servizi di igiene ambientale (acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi) già esistenti o di cui sia previsto l'impianto od il necessario potenziamento, in rapporto alle caratteristiche e al valore di ciascuna zona;

d) i criteri adottati nella determinazione delle norme e dei divieti temporanei stabiliti ai sensi della lettera *f*) dell'articolo precedente;

e) le ragioni per cui è obbligatoria, in determinate parti del territorio, la compilazione di piani di attuazione e le indicazioni da osservare nella loro compilazione ».

Art. 5.

L'art. 19 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il piano comprensoriale ha i medesimi effetti di un piano regolatore generale, esteso al territorio di tutti i comuni facenti parte del comprensorio.

A partire dalla data della sua entrata in vigore cessano di avere efficacia i programmi di fabbricazione vigenti nei comuni facenti parte del comprensorio e rimane sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani regolatori generali, nei piani particolareggiati ovvero nei regolamenti edilizi che siano incompatibili col piano comprensoriale.

Le norme e i divieti temporanei previsti dal piano comprensoriale ai sensi della lettera *f*) del precedente art. 17 cessano di avere applicazione solo quando sia divenuta esecutiva la deliberazione del consiglio comunale che accerti per le singole zone il venir meno delle ragioni che li hanno determinati. Tale deliberazione non potrà comunque essere adottata ove non sia assicurata ai nuovi insediamenti la quantità e la qualità dei servizi necessari sotto il profilo della tutela dell'igiene ambientale ».

Art. 6.

L'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, è abrogato.

Alla formazione, adozione ed esecuzione dei piani comprensoriali provvedono gli enti già istituiti ai sensi del citato art. 20 e riordinanti o istituiti ai sensi della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

Art. 7.

L'art. 21 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Per la elaborazione del piano di propria competenza ogni comprensorio predispone il documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive cui dovrà ispirarsi il piano comprensoriale tenendo conto delle esigenze di sviluppo economico e sociale.

Prima dell'approvazione da parte dell'assemblea, il documento è inviato ai comuni facenti parte del comprensorio, i quali entro i 60 giorni successivi alla data del ricevimento potranno far pervenire al comprensorio le proposte e le osservazioni opportune per la compilazione del piano.

Successivamente, il progetto di piano comprensoriale viene redatto sulla base del documento preliminare e presentato per l'adozione all'assemblea del comprensorio, sentito il parere della commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio.

Il piano in tutti i suoi elementi, il parere della commissione e la deliberazione di adozione sono depositati a libera visione del pubblico negli uffici della sede del comprensorio, per 30 giorni consecutivi, previo avviso da inserirsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con pubblico manifesto da affiggersi nei singoli comuni del comprensorio.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque ha facoltà di presentare al comprensorio osservazioni. Su di esse si pronuncerà l'assemblea del comprensorio nel termine massimo di 60 giorni».

Art. 8.

Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, sono sostituiti dal seguente:

«Il piano comprensoriale è approvato con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere della commissione per la tutela del paesaggio e successivamente quello della commissione urbanistica provinciale.

Con la stessa deliberazione possono essere apportate al piano, su parere dell'una o dell'altra commissione per quanto di rispettiva competenza, e sentito in ogni caso il comprensorio, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche risultanti dalle osservazioni presentate ed accettate con deliberazione del comprensorio, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano urbanistico provinciale;

b) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

c) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, della Regione e della provincia;

d) l'osservanza dei limiti di cui all'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11.

Le proposte di modifica di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti osservazioni presentate al piano, sono comunicate al comprensorio, il quale entro 60 giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione dell'assemblea che, previa pubblicazione nelle forme dovute, è trasmessa alla giunta provinciale entro i 15 giorni successivi.

La deliberazione della giunta provinciale di approvazione del piano comprensoriale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano, vistato dal presidente della giunta provinciale, è depositato, a libera visione del pubblico, presso la sede del comprensorio.

Il piano comprensoriale si considera in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione».

Art. 9.

Il piano comprensoriale deve prevedere il termine massimo per l'adozione dei piani generali di zona relativi alle zone per le quali viga il divieto di cui alla lettera *g*) dell'art. 17 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, così come modificato dall'art. 3 della presente legge.

Entro lo stesso termine il comune o il comprensorio, a seconda che la zona si estenda al territorio di un solo comune o di più comuni, hanno facoltà di invitare i proprietari delle aree a presentare entro congrua data un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il comune o il comprensorio provvedono entro il termine di un anno alla compilazione d'ufficio. Si applica il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, intendendosi gli organi comunali sostituiti da quelli del comprensorio, ove il piano di lottizzazione sia stato compilato da quest'ultimo.

I termini previsti da questo articolo possono essere prorogati, solamente per una volta e per non più di due anni, con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione urbanistica provinciale.

Ove manchi meno di un anno alla scadenza dei termini previsti o prorogati, la giunta provinciale può sostituirsi al comune o al comprensorio inadempiente, provvedendo d'ufficio alla formazione del piano. In tal caso le spese possono essere iscritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 10.

Le indicazioni del piano comprensoriale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino la inedificabilità, perdono efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano comprensoriale non siano entrati in vigore i relativi piani di attuazione.

L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

Art. 11.

I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 12 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e le norme concernenti le loro successive modificazioni sono abrogati.

Capo II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SUBORDINATO

Art. 12.

Il piano comprensoriale si attua attraverso piani generali di zona, piani a fini speciali, nonché piani di lottizzazione.

Per la formazione, approvazione ed esecuzione dei piani generali di zona si osservano le norme di cui agli articoli seguenti. Alla loro adozione si procede dopo l'approvazione del piano comprensoriale.

I piani a fini speciali, se adottati dopo la entrata in vigore del piano comprensoriale, debbono essere conformi alle prescrizioni in esso contenute e tener conto degli obiettivi che esso persegue. Per la loro formazione, approvazione ed esecuzione si osservano le norme che specificamente li concernono; per la parte in cui tali norme rinviano gli articoli 37, 38 e 39 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, il rinvio si intende fatto agli articoli 16, 17 e 18 della presente legge.

Per i piani di lottizzazione continuano ad osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11.

Art. 13.

L'ambito territoriale cui deve estendersi ciascuno dei piani di attuazione previsti dall'articolo precedente, salvo che esso sia già fissato dal piano comprensoriale, è determinato:

a) dall'assemblea del comprensorio per i piani generali di zona;

b) dal comune o dai comuni interessati, per i piani ai fini speciali e per i piani di lottizzazione.

Per le zone delimitate ai sensi della lettera g) dell'art. 17 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, così come modificato dall'art. 3 della presente legge, qualora sia stato predisposto il piano guida di cui all'art. 22, la determinazione dell'ambito dei piani di lottizzazione è fatta in via preventiva, su domanda degli interessati, con deliberazione del consiglio comunale o dei consigli comunali interessati, previo nulla-osta del comprensorio.

Ove allo scadere dei 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, la giunta del comprensorio non si sia pronunciata in ordine al nulla-osta, esso si intende concesso tacitamente.

Il rifiuto del nulla-osta deve essere motivato. Avverso tale pronunzia, ciascun comune interessato, nonché, in caso di lottizzazione, i proprietari richiedenti possono ricorrere alla giunta provinciale nel termine di 60 giorni. Sul ricorso la giunta provinciale decide in via definitiva, determinando eventualmente, dopo aver sentito le amministrazioni interessate, il diverso ambito territoriale cui deve estendersi il piano.

Art. 14.

Il piano generale di zona è lo strumento di attuazione del piano comprensoriale da usare ogni qualvolta si voglia addivenire ad una pianificazione urbanistica subordinata, di carattere generale, estesa eventualmente anche al territorio di più comuni.

Il piano generale di zona può comprendere la totalità di tale territorio o soltanto una parte di esso.

Il piano, in armonia con le linee e le indicazioni stabilite dal piano urbanistico provinciale e nel rispetto delle previsioni con-

tenute nel piano comprensoriale, deve sviluppare le direttive ed i criteri in essi stabiliti, fornendo ogni indicazione utile per l'uso del territorio e regolando in ispecie:

a) la rete stradale della zona, con le indicazioni degli allineamenti e dei principali dati altimetrici esistenti e di progetto;

b) la destinazione delle singole aree con l'indicazione della tipologia edilizia nonché, se ritenuto opportuno, la suddivisione in lotti fabbricabili, l'ubicazione, la volumetria e l'uso dei singoli edifici;

c) la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché a giardini pubblici, a parcheggi, a campi da gioco;

d) gli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a risanamento, a restauro o a bonifica edilizia; in tal caso potrà essere prevista la costituzione di comparti fissando le opportune prescrizioni tecniche;

e) la massa e l'altezza delle costruzioni lungo le più importanti strade e piazze con l'eventuale indicazione, per particolari ambienti, dei tipi architettonici da adottare;

f) l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Qualora il piano comprenda territori soggetti alle norme della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, esso deve altresì contenere le norme richieste dalle esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 12, comma secondo, della medesima legge, che non siano già state incluse nel piano comprensoriale.

Art. 15.

Il piano generale di zona è costituito:

a) dalle rappresentazioni grafiche almeno in scala 1:2880 ed in numero conveniente ad illustrare il contenuto del piano;

b) dalla relazione illustrativa;

c) da un programma di attuazione, temporalmente definito in cui sono elencate e descritte le opere che il comprensorio o i comuni intendono realizzare nello stesso periodo;

d) dalle norme di attuazione;

e) dall'elenco dei beni da espropriare;

f) da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'attuazione del programma e per il riparto degli oneri di urbanizzazione.

Nelle norme di attuazione del piano devono essere indicati il tempo, non superiore ad anni 10, entro il quale il piano deve essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 16.

Il piano generale di zona è adottato con deliberazione consiliare del comune interessato.

Se esso si estende al territorio di più comuni, l'adozione spetta all'assemblea del comprensorio. A tal fine, almeno 40 giorni prima della relativa convocazione, la proposta di piano è inviata ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale considerato dal piano, onde questi possano far pervenire al comprensorio eventuali osservazioni e proposte.

Una volta adottato, il piano in tutti i suoi elementi nonché la relativa deliberazione di adozione sono depositati a libera visione del pubblico negli uffici del comprensorio, nonché nei comuni interessati, per 30 giorni consecutivi, previo avviso da inserirsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con pubblico manifesto da affiggersi nei comuni interessati.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque ha facoltà di presentare osservazioni al comune o al comprensorio, a seconda che il piano sia stato adottato dall'uno o dall'altro. Sulle osservazioni si pronuncerà il consiglio comunnale o il comprensorio entro il termine massimo di 60 giorni.

Art. 17.

Il piano generale di zona è approvato con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere della commissione per la tutela del paesaggio, integrata con la partecipazione di tre componenti designati nel proprio seno dalla commissione comprensoriale competente per territorio, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 12, ove il piano comprenda territori soggetti alla tutela del paesaggio ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni, nonché successivamente, quello della commissione urbanistica provinciale.

Ai fini dell'approvazione del piano, si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 8, restando inteso che modifiche potranno essere introdotte altresì per assicurare il rispetto delle previsioni del piano comprensoriale e per garantire una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguata alle necessità della zona.

Le eventuali controdeduzioni alle modifiche proposte dalla giunta provinciale sono di competenza del consiglio comunale o dell'assemblea del comprensorio a seconda che il piano sia stato adottato dall'uno o dall'altro.

Art. 18.

L'approvazione del piano generale di zona ha il valore e gli effetti che le leggi dello Stato e le precedenti leggi provinciali ricollegano all'approvazione di un piano regolatore particolareggiato.

Alla sua esecuzione provvedono, ognuno per la parte di propria competenza, i comuni interessati, salvo per quegli interventi che siano stati espressamente riservati al comprensorio o che in prosieguo i comuni stessi ritenessero di affidargli ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

L'esecuzione di un piano generale di zona può avvenire per gradi mediante la formazione di comparti edificatori, nei modi e con gli effetti previsti dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Ogni variante al piano generale di zona deve essere adottata con la stessa procedura prevista dai precedenti articoli 16 e 17. Se la variante concerne il territorio di un solo comune, può deliberare su di essa il consiglio comunale interessato anche quando il piano da variare sia stato adottato dall'assemblea del comprensorio, purché quest'ultima abbia concesso il proprio nulla-osta.

Si applicano il secondo ed il terzo comma del precedente art. 13.

Art. 19.

Decorsi inutilmente i termini previsti dal piano ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, i vincoli da esso previsti che siano preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità delle aree, al di fuori delle ipotesi considerate nell'art. 25 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero in eccedenza rispetto alle prescrizioni secondo la destinazione della zona, perdono efficacia.

Su richiesta del comune o del comprensorio, a seconda della rispettiva competenza, i termini suddetti possono essere prorogati, per una volta soltanto e per un periodo non superiore ad un anno, con deliberazione della giunta provinciale, al fine di consentire all'amministrazione interessata di adottare un nuovo piano per la parte del piano precedente rimasta inattuata. In caso di inerzia la giunta provinciale può sostituirsi al comune o al comprensorio, ai sensi dell'art. 9 ultimo comma.

Art. 20.

L'art. 13 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il piano generale di zona che comprende territori soggetti alle norme della presente legge può definire le zone nelle quali, in ragione dei vincoli e delle prescrizioni che in esse si dovranno osservare, le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica sono da ritenersi interamente soddisfatte. In tali zone, a partire dalla data di entrata in vigore del piano, non sarà più richiesta l'autorizzazione ai lavori prevista dal successivo art. 15».

Art. 21.

Ove uno stesso piano di lottizzazione comprenda aree dislocate nel territorio di più comuni, l'autorizzazione prevista dagli articoli 5 e seguenti della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, dev'essere richiesta a ciascuno dei comuni interessati, ognuno dei quali la rilascia per la parte di propria competenza, sulla base di un'unica convenzione che ripartisce tra essi le aree che devono essere cedute gratuitamente dai proprietari, nonché i contributi che questi hanno l'obbligo di versare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 22.

Per ciascuna delle zone delimitate ai sensi della lettera *g*) dell'art. 17 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, così come modificato dall'art. 3 della presente legge, il consiglio comunale o l'assemblea del comprensorio, a seconda che la zona si estenda

al territorio di un solo comune o di più comuni, possono predisporre un apposito piano guida, di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire, all'interno di ciascuna zona, l'adozione, da parte del comune o del comprensorio, di piani di attuazione parziali, nel quadro di previsioni di massima estese a tutta la zona.

Il piano guida, pur non costituendo strumento di pianificazione urbanistica a sé stante ai sensi del percedente art. 12, determina, nel rispetto dei parametri stabiliti dal piano comprensoriale, le indicazioni di massima che dovranno essere osservate per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia e ai servizi pubblici.

Il piano guida può delimitare all'interno di ciascuna zona ambiti di intervento distinti, anche ai fini di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 9. In tal caso il piano di lottizzazione o il diverso piano di attuazione può riguardare, in deroga a quanto disposto dalla lettera g) del citato art. 17, anche un singolo ambito di intervento.

Capo III

NORME GENERALI

Art. 23.

L'art. 17 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, ed ogni altra disposizione di legge provinciale in cui si faccia riferimento all'approvazione con legge di piani urbanistici di grado subordinato, devono intendersi riferiti, per i piani di nuova formazione, alla loro approvazione con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 24.

In provincia di Trento l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano urbanistico provinciale, dei piani comprensoriali, dei relativi piani di attuazione ovvero del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero che costituiscano in qualsiasi modo violazione delle prescrizioni o delle norme stesse, è disposto dalla giunta provinciale, nei limiti di tempo e con l'osservanza delle norme procedurali contenute nell'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Spetta altresì alla giunta provinciale il potere di ordinare, in pendenza delle procedure di annullamento, la sospensione dei lavori, nei modi e con gli effetti previsti dallo stesso art. 7.

Art. 25.

La concessione della licenza edilizia è comunque ed in ogni caso subordinata all'esistenza delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria o al fatto che l'esecuzione dei relativi lavori sia già stata deliberata con provvedimento divenuto esecutivo ai sensi di legge. In mancanza, la licenza può essere concessa solo a condizione che il richiedente si impegni ad eseguirle egli stesso contestualmente alle costruzioni oggetto della licenza, ovvero previo versamento al comune di una somma pari al costo delle opere predette e purché il comune si sia formalmente impegnato ad attuarle entro i successivi tre anni.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il comune può provvedere alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria richieste ai sensi del comma precedente in modo unitario e coordinato per singole zone, sempreché non ricorrano i presupposti per addivenire ad una o più lottizzazioni su iniziativa dei proprietari interessati. Il progetto dovrà essere realizzato dal comune entro tre anni dalla sua approvazione. I richiedenti le licenze edilizie relative alla zona considerata dovranno versare previamente al comune una somma da determinarsi, sulla base del costo complessivo delle opere di urbanizzazione previste dal progetto comunale, in misura proporzionale alla cubatura delle singole costruzioni che fruiranno delle opere medesime.

Ove la licenza venga richiesta per edifici a destinazione residenziale, anche soltanto parziale, o aventi comunque una finalità ricettiva anche di natura stagionale, il suo rilascio è subordinato altresì, salvo che si tratti di costruzioni da eseguirsi nelle zone agricole o nelle zone di edilizia economica e popolare, al versamento di un contributo per le opere di urbanizzazione secondaria, in proporzione alla entità ed alle caratteristiche dell'insediamento.

Ciascun comune determina con un proprio regolamento i criteri e la misura dei versamenti che devono essere richiesti a norma del presente articolo. Il contributo per le opere di urbanizzazione secondaria non può essere inferiore al 3 per cento e superiore al 10 per cento del costo medio della costruzione, riferito a metro cubo vuoto per pieno. Le norme di tale regolamento si applicano altresì per la determinazione degli oneri posti a carico dei proprietari in caso di lottizzazione secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11.

Il regolamento può prevedere che in caso di lottizzazione il limite massimo previsto dal comma precedente possa raggiungere il 15 per cento, ove la natura dei luoghi o la complessità o il costo delle opere necessarie lo richiedano.

La determinazione del costo delle costruzioni è fatta per categorie ed è soggetta a revisione annuale da adottarsi con deliberazione consiliare.

La determinazione delle somme dovute dai singoli proprietari ai sensi dei primi tre commi del presente articolo spetta al sindaco, rispettivamente alla giunta comunale, fino a quando non sia entrato in vigore il regolamento di cui al quarto comma.

Le somme riscosse dai comuni per il finanziamento delle opere di urbanizzazione a norma del presente articolo non potranno essere impiegate per fini diversi.

Art. 26.

I vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive previsti dai programmi di fabbricazione di cui all'art. 16 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, hanno efficacia sino all'entrata in vigore dei piani comprensoriali e comunque non oltre cinque anni dalla data di approvazione del programma di fabbricazione.

Per i programmi di fabbricazione approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla predetta data.

Per le limitazioni e i vincoli previsti dai programmi di fabbricazione vale l'art. 40, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

TITOLO II

MISURE DI SALVAGUARDIA

Capo I

MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 27.

Le misure di salvaguardia previste dal secondo comma dell'art. 43 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 10 febbraio 1967, n. 3, sono obbligatorie sino alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione della giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione e si applicano anche ai piani generali di zona, ai piani a fini speciali nonchè ai programmi di fabbricazione.

In caso di osservazioni presentate ed accettate dal comprensorio o dal comune interessato, le misure di salvaguardia vanno riferite al piano così come esso deve essere interpretato sulla base delle osservazioni accettate.

A partire dalla data di ricevimento della comunicazione delle proposte di modifica adottate dalla giunta provinciale, ai sensi degli articoli 8 e 17 della presente legge e fino all'approvazione del relativo strumento urbanistico, le misure di salvaguardia di cui al primo comma sono obbligatorie anche a salvaguardia delle proposte medesime.

Ai fini previsti in questo articolo, il comprensorio è tenuto a trasmettere ai comuni interessati copia del piano comprensoriale adottato, della deliberazione di accettazione delle osservazioni presentate e delle proposte di modifica comunicate dalla giunta provinciale.

Art. 28.

All'atto dell'approvazione del documento preliminare previsto dall'art. 21 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, così come sostituito dal precedente art. 7, l'assemblea del comprensorio può chiedere alla giunta provinciale di disporre l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia previste dal secondo com-

ma dell'art. 43 della legge provinciale sopra citata, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 10 febbraio 1967, n. 3, in tutte o in alcune di quelle parti del territorio, la cui destinazione in atto contrasti con le indicazioni del documento preliminare e che si ritiene debbano essere tutelate con effetto immediato.

La giunta provinciale provvede, sentita la commissione urbanistica provinciale, dandone comunicazione al comprensorio e a tutti i comuni interessati.

Capo II

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 29.

Sino a quando non saranno approvati i piani urbanistici comprensoriali, nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo successivo e nei casi ivi previsti, è temporaneamente vietato il rilascio di nuove licenze edilizie, eccezion fatta per quelle opere che siano necessarie per la conservazione o anche la trasformazione degli edifici esistenti, escluso qualsiasi aumento della volumetria, delle altezze e del rapporto di copertura.

Art. 30.

Il divieto di cui al precedente articolo si applica nelle aree che saranno delimitate con provvedimento della giunta provinciale, nei casi e nelle forme previste dal comma successivo.

La giunta provinciale, con provvedimenti anche distinti e successivi, può delimitare aree soggette al divieto di cui sopra, dopo aver sentito il parere del consiglio comunale o dei consigli comunali interessati, sempreché ricorra una delle seguenti condizioni:

1) non sia possibile assicurare ai nuovi insediamenti la quantità e la qualità dei servizi necessari sotto il profilo della tutela dell'igiene ambientali, in rapporto alle caratteristiche ed al valore della zona;

2) sia necessario evitare nuovi insediamenti in zone già soggette a processi di così accelerata urbanizzazione da provocare squilibri nella natura ovvero nello sviluppo socio-economico del relativo territorio;

3) manchino gli strumenti urbanistici ovvero quelli in vigore non rispettino gli standards stabiliti con il decreto ministeriale 2 aprile 1968 ovvero sia necessario procedere, per ragioni di tutela ambientale, ad una revisione degli strumenti in vigore, impedendo nel frattempo ulteriori compromissioni ambientali.

I consigli comunali sono tenuti a pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine il parere non è più richiesto.

I provvedimenti della giunta provinciale di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La stessa pubblicazione è richiesta per la revoca di tali provvedimenti, ai sensi del successivo art. 34.

Art. 31.

La condizione di cui al n. 1) dell'articolo precedente si intende verificata:

a) ove, mancando od essendo insufficienti le fognature in atto ovvero non essendo esse dotate di adeguati impianti di depurazione, vi sia il pericolo di inquinamento delle falde idriche o dei corsi o specchi di acqua superficiali;

b) ove l'acquedotto in funzione non offra una disponibilità idrica sufficiente alle necessità di nuovi insediamenti; la disponibilità si considera sufficiente ove l'acquedotto sia in grado di assicurare in ogni periodo dell'anno una dotazione minima pro capite pari a 250 litri giorno; a tal fine il numero degli abitanti viene computato sulla base di 80 metri cubi di costruzione a scopo residenziale per abitante nelle località fino a 900 metri di altitudine e di metri cubi 60 per abitante nelle località ad altitudine superiore.

In relazione a quanto disposto dagli articoli 18, lettera *c*), e 19, ultimo comma, della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della presente legge, le esigenze di tutela dell'igiene ambientale ivi considerate si ritengono soddisfatte a condizione che sia assicurato il rispetto dei criteri indicati nel comma precedente.

Art. 32.

La condizione di cui al numero 2) dell'art. 30 si intende verificata:

a) ove le aree destinate ad insediamenti residenziali, anche di tipo turistico, previste dallo strumento urbanistico vigente, siano già state occupate in misura superiore al 70 per cento calcolato in termini di volume costruito/superficie fondiaria; il calcolo può essere riferito all'intero territorio comunale ovvero a singole porzioni territoriali;

b) ove non siano state ancora realizzate, in equa proporzione rispetto agli insediamenti residenziali o ricettivi realizzati, le opere di urbanizzazione secondaria ovvero in genere i pubblici servizi secondo le previsioni dello strumento urbanistico in vigore.

Art. 33.

In deroga al divieto di cui all'art. 29, il sindaco può rilasciare licenze edilizie, nel rispetto sempre delle previsioni urbanistiche in vigore, previa deliberazione conforme del consiglio comunale, ove esse si riferiscano:

a) ad edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico;

b) a costruzioni residenziali, la cui realizzazione sia strettamente necessaria per l'alloggio del richiedente e della sua famiglia.

La licenza per le costruzioni di cui alla lettera *b*) non può essere rilasciata ove il richiedente disponga nel comune di altro alloggio idoneo di sua proprietà oppure ove egli non dimostri, qualora risieda in altro comune, la necessità a breve termine del suo trasferimento nel comune soggetto al divieto.

La licenza non può essere rilasciata altresì nei casi in cui la costruzione possa farsi in aree ricadenti nello stesso comune ma non soggette al divieto.

Gli edifici costruiti in base alle licenze rilasciate ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzati che nei modi risultanti dalla licenza. Il vincolo è annotato nel libro fondiario. In caso di trasgressione delle presenti norme, il sindaco, previa diffida, può disporre la revoca della licenza o applicare le sanzioni previste dall'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 34.

Il divieto di cui all'art. 29 cessa in ogni caso, allo scadere di quattro anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta provinciale.

Il divieto può cessare anche precedentemente con la revoca da parte della giunta del provvedimento di delimitazione. Alla revoca la giunta provvede d'ufficio o su istanza motivata del comune o dei comuni interessati ove siano venute meno le condizioni di cui all'art. 31 o di cui alla lettera *b*) dell'art. 32 ovvero, per le ipotesi riconducibili all'art. 30, n. 3), o all'art. 32, lettera *a*), quando siano stati predisposti nuovi strumenti urbanistici comunali o emanate le prescrizioni generali previste dall'art. 14 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12.

Art. 35.

Alle licenze edilizie rilasciate nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 30, prima della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta provinciale, se relative a costruzioni od opere vietate dagli articoli 29 e seguenti, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo sostituito con l'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 36.

L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole o silvo-pastorali è consentita, purché compatibile con gli strumenti urbanistici in vigore, al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti.

In nessun caso tali strade potranno avere una larghezza superiore ai metri 3.

Le strade di cui al presente articolo, anche se già realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere chiuse al traffico ordinario, a meno che non siano già incluse dal programma di fabbricazione del comune o da altri strumenti urbanistici nel sistema della viabilità locale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37.

Le norme contenute nel capo IV e nel capo V della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, nonché ogni altra disposizione concernente i piani regolatori generali ed i piani comunali particolareggiati rimangono in vigore, in provincia di Trento e salvo quanto disposto dal successivo art. 38, limitatamente ai piani ed alle relative varianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati definitivamente approvati, nonché a quelli ancora in corso di formazione, purché già adottati con deliberazione del consiglio comunale.

Non è consentita l'adozione di nuovi piani secondo le norme di cui al capo IV e al capo V della legge medesima, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 39 e 40.

Art. 38.

Le varianti ai piani regolatori generali già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvate, ai sensi dell'art. 21, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, con deliberazione della giunta provinciale, osservando le norme di cui all'art. 8 della presente legge, intendendosi sostituito all'assemblea del comprensorio il consiglio comunale interessato; il parere della commissione per la tutela del paesaggio ivi previsto, è richiesto solo se le varianti riguardino zone tutelate.

Le varianti dei piani a fini speciali già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno adottate successivamente sono approvate nei modi previsti dalle leggi che specificatamente li concernono. Per la parte in cui tali norme rinviano agli articoli 37, 38 e 39 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, il rinvio si intende fatto agli articoli 16, 17 e 18 della presente legge.

Art. 39.

Resta fermo per i comuni dotati alla data di entrata in vigore della presente legge di un piano regolatore generale l'obbligo di procedere entro i termini stabiliti alla formazione dei piani particolareggiati eventualmente previsti dal piano regolatore generale. Ove alla medesima data tali piani non siano stati ancora adottati, s'intende che essi dovranno essere predisposti ed approvati con l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge per i piani generali di zona.

Art. 40.

Ove successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ma prima dell'approvazione del piano comprensoriale, fosse necessario apportare modifiche ai piani regolatori generali in vigore, la relativa variante può essere adottata dal consiglio comunale interessato solo previo nulla-osta dell'assemblea del comprensorio, sempreché questa si sia già insediata. Si applicano, per quanto concerne il nulla-osta, il secondo e il terzo comma del precedente art. 13.

Anche per tali varianti continuano ad avere vigore le norme anteriori richiamate all'inizio dell'art. 35, intendendosi soltanto sostituiti gli articoli 37, 38 e 39 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, con gli articoli 16, 17 e 18 della presente legge.

Art. 41.

Sino a quando non sia approvato il piano comprensoriale, la norma di cui al secondo comma del precedente art. 13 si applica a tutti i piani di lottizzazione e sino alla stessa data il comune ovvero il comprensorio possono predisporre piani guida ai sensi del precedente art. 22 anche per zone diverse da quelle ivi richiamate.

Art. 42.

L'entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico provinciale ovvero di sue modifiche sospende con effetto immediato l'applicazione delle prescrizioni contenute nei piani comprensoriali e nei relativi piani di attuazione nonché nei piani regolatori generali che siano divenute con esso incompatibili.

Vale in tal caso, anche nei confronti dei comprensori, l'obbligo di procedere all'adeguamento dei piani in vigore, giusto quanto disposto dall'art. 50 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2.

Art. 43.

I documenti preliminari già approvati dai comprensori ai sensi dei rispettivi statuti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, valgono ad ogni effetto per quanto previsto dall'art. 21 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, come sostituito dal precedente art. 7.

L'adozione dei piani comprensoriali, eventualmente già effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, prima dell'entrata in vigore della presente legge vale ad ogni effetto per quanto previsto dal terzo comma del medesimo art. 21 nel testo sostituito dall'art. 7 della presente legge.

Art. 44.

La giunta provinciale provvederà ad effettuare l'integrazione della composizione della commissione urbanistica provinciale conformemente all'art. 5 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 2 della presente legge.

I nuovi componenti cesseranno dalla loro funzione al compimento del triennio di durata della commissione attualmente in carica.

Art. 45.

La giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal consiglio provinciale in materia di urbanistica, ivi comprese le norme concernenti piani urbanistici a fini speciali, nonché le norme in materia di tutela del paesaggio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 11 dicembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1975, n. 54.

Interventi nel campo dell'organizzazione e della promozione turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 23 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SOPPRESSIONE DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI TRENTO

Art. 1.

Nel quadro di una progressiva riorganizzazione del settore turistico pubblico, da completarsi entro l'anno 1976, e di una programmazione che tenga presente anche i fini sociali dell'attività turistica, è soppresso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, l'ente provinciale per il turismo di Trento.

Art. 2.

Il personale di ruolo e contrattuale in servizio presso l'ente provinciale per il turismo alla data di entrata in vigore della presente legge e che risulti ancora in servizio al 31 dicembre 1975, è trasferito ed inquadrato, a domanda, da far pervenire alla giunta provinciale entro il 31 dicembre 1975, nei ruoli organici della provincia autonoma di Trento.

I beni immobili e mobili del medesimo ente sono parimenti trasferiti al patrimonio della provincia.

La provincia autonoma di Trento subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso ente.

Art. 3.

Il personale di ruolo di cui al precedente art. 2, verrà inquadrato in soprannumero nel ruolo amministrativo e nel ruolo degli uscieri-bidelli della provincia, con decorrenza 1° gennaio 1976, nella corrispondente qualifica e parametro secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge, conservando l'anzianità di servizio nella carriera e l'anzianità giuridica ed economica acquisite nella qualifica di provenienza.

Il personale in possesso della qualifica di commesso capo verrà inquadrato nella qualifica di usciere scelto con un'anzianità nella stessa pari a quella complessivamente maturata nei parametri di provenienza 175 e 188 e con l'attribuzione del solo trattamento economico di usciere capo in relazione all'anzianità maturata nel parametro 188.

Qualora il trattamento economico spettante per effetto dell'inquadramento di cui ai precedenti commi risulti inferiore a quello in godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli maturati a seguito di progressione di carriera o di classe.

Art. 4.

Il personale contrattuale di cui al precedente art. 2, con mansioni della carriera ausiliaria, sarà inquadrato in soprannumero nel ruolo degli inservienti.

Il personale contrattuale di cui al precedente art. 2, con mansioni impiegatizie, sarà inquadrato in soprannumero, nelle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo in conformità al titolo di studio posseduto, previo superamento di un apposito esame-colloquio. La commissione esaminatrice sarà quella di cui al secondo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Qualora il trattamento economico spettante per effetto dello inquadramento di cui ai commi precedenti risulti inferiore a quello in godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

Art. 5.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, al personale inquadrato a norma dei precedenti articoli si applicano, in quanto non previste dalla presente legge, le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti provinciali.

Art. 6.

Sino a quando non sarà completamente riordinata la materia del turismo e della industria alberghiera, le funzioni proprie dell'ente provinciale per il turismo soppresso vengono esercitate dalla giunta provinciale.

Art. 7.

In relazione al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge, la giunta provinciale procederà alla nomina, per la durata di quattro mesi, di un commissario liquidatore con il compito di approntare ed approvare, previo esame del collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio consuntivo dell'esercizio 1975 del soppresso ente provinciale per il turismo, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate a tutto il 31 dicembre 1975, nonché agli adempimenti fiscali e di qualsiasi altra natura connessi con la cessata gestione dell'ente medesimo.

Al termine del suo mandato il commissario liquidatore provvederà a redigere ed a trasmettere alla giunta provinciale, corredata da una relazione illustrativa, la situazione finanziaria e patrimoniale del soppresso ente alla data del 30 aprile 1976 e ad effettuare nel contempo il versamento al tesoriere della provincia della eventuale giacenza di cassa. Provvederà inoltre ad effettuare la consegna ai funzionari all'uopo designati dalla provincia autonoma, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, del materiale di propaganda, degli archivi e di quanto altro appartenente all'ente.

Le attività comprese eventualmente quelle corrispondenti a spese della provincia e passività finanziarie risultanti dalla situazione redatta dal commissario liquidatore, saranno iscritte in appositi capitoli dell'entrata rispettivamente della spesa del bilancio della provincia per l'esercizio finanziario 1976.

Capo II

IMPIEGO DEI FONDI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ TURISTICA

Art. 8.

Allo scopo di promuovere l'incremento del turismo la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire per:

a) propaganda e pubblicità turistica, ivi comprese le spese di rappresentanza, sia all'interno che all'estero;

b) partecipazione a fiere, mostre o rassegne nazionali ed estere;

c) acquisti ed approntamento di materiale in funzione delle attività di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) studi, rilievi, ricerche e progetti per l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche provinciali.

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, la giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi dell'opera di enti idonei allo svolgimento delle attività programmate.

Art. 9.

Per consentire l'immediata erogazione delle spese per l'attività prevista dal precedente art. 8, il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, senza limite di importo, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle spese autorizzate con l'art. 19, primo comma, della presente legge nel limite massimo del 30 per cento dell'ammontare della relativa spesa annua secondo le disposizioni contenute negli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6.

Art. 10.

Per le stesse finalità di cui al precedente art. 8 la giunta provinciale è autorizzata a partecipare con contributi ad iniziative, attività, manifestazioni, servizi, convegni e congressi di particolare interesse turistico a carattere non meramente locale.

Le domande di contributi vanno presentate all'assessorato competente in materia di turismo corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

La liquidazione del contributo viene effettuata su presentazione di una relazione consuntiva e di un documentato rendiconto fino alla concorrenza dell'ammontare della spesa ammessa a contributo.

Art. 11.

Per lo sviluppo ed il potenziamento del turismo a mezzo dell'organizzazione turistica periferica, la giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro loco e loro consorzi per l'attuazione di iniziative, attività, manifestazioni, servizi, convegni e congressi di interesse turistico a carattere locale.

Le domande di sovvenzione vanno presentate all'assessorato competente in materia di turismo corredate di una relazione programmatica, da cui si desumano le finalità perseguite, la previsione di massima della spesa e le modalità di finanziamento.

La liquidazione della sovvenzione viene effettuata su certificazione, da parte dell'assessore competente, dell'avvenuto svolgimento dell'attività programmata.

Art. 12.

In relazione ai precedenti articoli 8, 10 e 11, l'assessorato provinciale cui compete la materia del turismo predispone piani di attività che, previo parere del sottocomitato di cui al n. 1) dell'art. 15 della presente legge, vengono approvati dalla giunta provinciale.

Art. 13.

Le disposizioni del presente capo hanno effetto dal 1° gennaio 1976.

A decorrere dalla stessa data cessano di essere applicate la legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, la legge regionale 23 agosto 1958, n. 18 quest'ultima limitatamente alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2, ed il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, limitatamente all'art. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo III

COSTITUZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER IL TURISMO

Art. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1976 è costituito presso la giunta provinciale, quale organo consultivo in materia di turismo e industria alberghiera, il «Comitato provinciale per il turismo».

Esso deve essere sentito nei casi indicati dal successivo art. 15, nonché negli altri casi previsti da leggi provinciali.

Il comitato, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti di particolare competenza.

Art. 15.

Il comitato provinciale per il turismo è composto:

a) dell'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo, che lo presiede;

b) di quattro rappresentanti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della provincia, di cui due scelti fra i presidenti o i componenti i consigli di amministrazione e gli altri fra i direttori in carica, designati dalla associazione provinciale delle aziende stesse;

c) di due presidenti di associazioni pro loco della provincia o di loro consorzi, designati dai presidenti delle singole associazioni;

d) del capo servizio dell'assessorato provinciale competente in materia di turismo;

e) di un ingegnere di ruolo della provincia;

f) di un ingegnere civile e di un architetto scelti da due terne proposte dai rispettivi ordini;

g) di due datori di lavoro e di due lavoratori appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti da terne proposte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative di categoria;

h) di tre esperti in materia turistico-alberghiera di cui due designati dal presidente della giunta provinciale ed uno designato dai presidenti dei comprensori, riuniti in assemblea comune convocata dal presidente della giunta provinciale;

i) di un esperto in materia turistico-alberghiera, designato dalle minoranze presenti in consiglio provinciale.

Salvo convocazione in seduta plenaria, che potrà essere disposta dall'assessore provinciale competente in relazione alla particolare rilevanza degli oggetti da trattare, il comitato funzionera attraverso due sottocomitati, competenti ad esprimersi rispettivamente:

1) sulla utilità ed interesse turistico di iniziative ed attività che si propongono l'incremento del movimento turistico e la valorizzazione delle risorse turistiche provinciali;

2) sulla congruità tecnica di singoli progetti di lavori concernenti:

a) iniziative in materia di industria alberghiera, di rifugi, di complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, ivi comprese pertinenze, quali piscine, campi da tennis ed analoghe, nonché iniziative di associazioni pro loco e loro consorzi, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi su spese superiori ai 20 milioni;

b) iniziative di importo superiore ai 20 milioni, da realizzare da aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, anche se per le medesime non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Il sottocomitato di cui al numero 1) del comma precedente è composto dai membri previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*) ed *i*), mentre quello di cui al numero 2) è composto dai membri previsti alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) del primo comma del presente articolo.

Le funzioni di segretario del comitato e dei due sottocomitati sono esercitate da un funzionario della provincia.

Art. 16.

Il comitato provinciale per il turismo è nominato con deliberazione della giunta provinciale e dura in carica un quinquennio.

I suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del comitato, le sue funzioni sono svolte dal componente di cui alla lettera *d*) del precedente art. 15.

I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 15 possono, in caso di impedimento, farsi di volta in volta rappresentare mediante delega scritta.

Per la validità delle deliberazioni del comitato e dei sottocomitati, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai membri del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 17.

Non è necessario un nuovo parere del sottocomitato previsto al n. 2) del precedente art. 15 per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualificative, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato.

Non è necessario altresì un nuovo parere quando si tratti di un elaborato di stralcio di un progetto già approvato.

Art. 18.

Il parere del comitato, espresso ai sensi del precedente art. 15, sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa, salvo quanto previsto dalle norme provinciali in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio e da disposizioni concernenti materie che non rientrano fra quelle attribuite alla competenza legislativa provinciale ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Dal 1° gennaio 1976 cessano di svolgere le funzioni consultive loro attribuite, per ciò che riguarda la materia del tursimo ed industria alberghiera, tutti gli organi collegiali ed individuali operanti ai sensi di norme statali, regionali e provinciali, ad eccezione della commissione competente in materia di piste di sci.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 8 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 470.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 11 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 280.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 20.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 800.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 19 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede nel modo seguente:

per L. 690.000.000 mediante le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, in base al disposto dell'art. 13 della legge stessa, dalla cessazione degli oneri annui di L. 11.537.000, di L. 380.000.000 nonché di L. 300.000.000 iscritti rispettivamente ai capitoli 2500, 2510, 2560 dello stato di previsione della spesa della provincia per l'esercizio finanziario 1975 in applicazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1935, n. 1425, convertito in legge 3 febbraio 1936, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18;

per L. 110.000.000 mediante le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.800.000.000 autorizzato con l'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 30.

Al maggior onere annuo di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 16 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1976, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.800.000.000 autorizzato con l'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 30.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 22 dicembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

CARRIERA DIRETTIVA DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza dell'E.P.T.	
Ispettore generale	par. 530	Direttore (equiparato a dirigente superiore dello Stato)	
Direttore di divisione:			
classe II	par. 426	Primo dirigente	
classe I	par. 387		
Direttore di sezione	par. 307	Direttore di sezione	par. 307
Consigliere	par. 257	Consigliere	par. 257

CARRIERA DI CONCETTO DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza dell'E.P.T.	
Segretario capo	par. 370	Segretario capo	par. 370
Segretario principale:		Segretario principale:	
classe II	par. 302	classe II	par. 302
classe I	par. 260	classe I	par. 260
Segretario:		Segretario:	
classe II	par. 227	classe II	par. 227
classe I	par. 188	classe I	par. 188

CARRIERA ESECUTIVA DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza dell'E.P.T.	
Coadiutore superiore	par. 245	Coadiutore superiore	par. 245
Coadiutore principale:		Coadiutore principale:	
classe II	par. 218	classe II	par. 218
classe I	par. 188	classe I	par. 188
Coadiutore:		Coadiutore:	
classe II	par. 168	classe II	par. 168
classe I	par. 143	classe I	par. 143

CARRIERA AUSILIARIA - RUOLO DEGLI USCIERI-BIDELLI

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza dell'E.P.T.	
Usciere scelto	par. 175	Commesso capo	par. 188 par. 175
Usciere di I classe	par. 145	Commesso	par. 145
Usciere di II classe	par. 135	Commesso	par. 135

(6044)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761560)